

CUN



Consiglio Universitario Nazionale
Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI
ATENEI ITALIANI PER LA
SELEZIONE E/O VALUTAZIONE
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 E
24, CO. 6, L. 30 DICEMBRE 2010,
N.240

PARTE II

(da Università degli Studi di Ferrara a Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale")

INDICE

<i>Ateneo</i>	<i>Pag.</i>
Ferrara	3
Firenze	15
Foggia	24
Genova	33
Insubria	49
IMT Lucca	58
IULM	64
IUSS Pavia	73
L'Aquila	82
LUMSA	89
Macerata	95
Mediterranea Reggio Calabria	100
Messina	107
Milano	115
Milano Bicocca	131
Modena Reggio Emilia	138
Molise	145
Napoli Federico II	151
Napoli Orientale	163



Università degli studi di Ferrara

SENATO ACCADEMICO	22/11/2011, 19/03/2014, 15/07/2015, 17/02/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29 /11/ 2011, 27/03/2014, 22/07/2015, 24/02/2016
Decreto Rettorale di emanazione	rep. n. 1019, prot. n. 20589 - 9 settembre 2013 rep. n. 392, prot. n. 8831 - 2 aprile 2014 rep. n. 1035, prot. n. 22371 - 6 agosto 2015 rep. n. 330, prot. n. 23540 - 26 febbraio 2016 rep. n. 270, prot n. 20924 - 27 febbraio 2017
STRUTTURA COMPETENTE	Ripartizione Personale e Organizzazione
Entrata in vigore: 28 febbraio 2017	

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA
DEI PROFESSORI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

TITOLO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL RECLUTAMENTO E
PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto dello Statuto e del codice etico dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 2

Programmazione del reclutamento e tipologie di procedure

1. Ciascun Dipartimento procede alla definizione della programmazione triennale del reclutamento delle risorse umane, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Consiglio nella composizione allargata a tutti i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, ad esso afferenti. La proposta programmatica triennale di chiamate di professori di prima e seconda fascia e di assunzione di ricercatori viene formulata in funzione delle necessità didattico-scientifiche del Dipartimento e in coerenza con le esigenze complessive dell'Ateneo; la relativa delibera deve recare, per ciascuna delle chiamate delle quali viene richiesta l'attivazione, la tipologia di procedura⁴ della quale viene proposta l'adozione, scelta fra quelle elencate nel comma 3.

2. Qualora, posteriormente all'approvazione della programmazione triennale, il Dipartimento intenda proporre l'attivazione di procedure di chiamate di professori non contemplate nella programmazione triennale, si rende a tal fine necessaria l'adozione, da parte del Consiglio in composizione allargata a tutti i professori e ricercatori, a tempo determinato o indeterminato, afferenti al Dipartimento, di una delibera integrativa della delibera programmatica triennale precedentemente assunta.

3. Le procedure di chiamata suscettibili di essere attivate dai Dipartimenti sono di quattro tipologie:

a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

b) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;

c) chiamata come professori associati dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come professori di seconda fascia in esito ad una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'art. 24 comma 5, della legge 240/2010;

d) chiamata di professori associati e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come professori di prima o seconda fascia, all'esito di una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in coerenza con la programmazione triennale deliberata dai Dipartimenti ai sensi del comma 1.

5. I Dipartimenti, sulla base delle risorse così assegnate dal Consiglio di Amministrazione, avviano le procedure per la chiamata dei posti di prima e seconda fascia.

6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

TITOLO II

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA

(art. 18 comma 1 L. 240/2010)

Art. 3

Attivazione delle procedure selettive

1. La selezione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del presente Regolamento si svolge mediante procedura pubblica posteriormente all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione formulata dal Dipartimento interessato.

2. La proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un professore di prima fascia mediante

procedura selettiva dev'essere formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta in seduta ristretta ai professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un professore di seconda fascia mediante procedura selettiva dev'essere formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. La delibera deve:

a. specificare che viene richiesta l'attivazione di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010 e dell'art. 3 del presente regolamento;

b. indicare la fascia per la quale viene richiesta l'attivazione della procedura di chiamata;

c. determinare il settore concorsuale per il quale viene richiesta l'attivazione della procedura di chiamata;

d. eventualmente, indicare uno o più settori scientifico-disciplinari;

e. indicare le modalità di copertura finanziaria della chiamata;

f. descrivere i compiti didattici che verranno assegnati al professore, nonché la natura dell'impegno scientifico cui sarà chiamato, nei limiti della declaratoria del settore scientifico-disciplinare e fermo restando il pieno rispetto della libertà di ricerca;

g. se del caso, definire la natura e la tipologia di attività assistenziale che il professore sarà tenuto ad espletare;

h. precisare le competenze linguistiche richieste ai candidati;

i. eventualmente, precisare il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;

l. eventualmente, prevedere un colloquio orale, nell'ambito del quale possa svolgersi la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;

m. eventualmente, prevedere l'espletamento di una prova che consenta ai candidati di dimostrare le loro capacità didattiche, anche in relazione alla tipologia dei compiti didattici che verranno assegnati al professore del quale si propone la chiamata; la prova didattica verte su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia ovvero scelto dal candidato fra tre possibili temi comunicatigli preventivamente dalla Commissione con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 4

Bandi

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Il bando è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. L'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di trenta giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione delle domande.

2. Il bando può riferirsi ad una pluralità di posti, di cui viene indicato il numero, e deve specificare per ciascun posto:

- a. la fascia per la quale viene attivata la procedura di selezione;
- b. il Dipartimento al quale afferirà il candidato vincitore della selezione;
- c. il settore concorsuale per il quale viene attivata la procedura di selezione;
- d. eventualmente, l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e. i compiti didattici che verranno assegnati al professore, nonché la natura dell'impegno scientifico cui sarà chiamato, nei limiti della declaratoria del settore scientifico-disciplinare e fermo restando il pieno rispetto della libertà di ricerca;
- f. se del caso, la natura e la tipologia di attività assistenziale che il professore sarà tenuto ad espletare;
- g. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- h. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura (art. 5 del presente Regolamento);
- i. eventualmente, il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà trasmettere, che non dovrà comunque essere inferiore a dodici; il bando deve in questo caso precisare che l'eventuale invio di un numero di pubblicazioni superiore a quello massimo comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva;
- l. le competenze linguistiche richieste ai candidati;
- m. se si svolgerà un colloquio orale, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- n. se si svolgerà una prova volta a consentire ai candidati di dimostrare le loro capacità didattiche, anche in considerazione della tipologia delle attività didattiche richieste al professore del quale si propone la chiamata.

3. Il bando precisa altresì le modalità di presentazione delle domande, eventualmente prevedendone la trasmissione anche per via telematica. Le domande sono corredate dal curriculum della attività scientifica e didattica, dai titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e dal relativo elenco, dalle pubblicazioni presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale e dal relativo elenco. Ai candidati è consentito inviare la documentazione anche ai singoli componenti della Commissione giudicatrice, posteriormente all'adozione del decreto rettorale di nomina di quest'ultima.

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia cui si riferisce la procedura di selezione, ovvero per una fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando e nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella cui si riferisce la procedura selettiva, nel momento della emanazione del bando;
- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura di selezione, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal ministero dell'Istruzione e dell'università con D.M. 236 del 2 maggio 2011.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. Non possono partecipare alla selezione:

- a) il coniuge di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Commissioni di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta formulata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di chiamata, con delibera assunta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seduta ristretta ai professori di prima fascia se si tratta della chiamata di un professore di prima fascia e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia se si tratta della chiamata di un professore di seconda fascia.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero e almeno uno appartenente al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione. I commissari sono preferenzialmente scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art.

6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.

3. Per i professori provenienti da Università straniere, il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore ordinario e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale.

4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.

5. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non hanno effetto sulla funzione di componente della Commissione.

6. Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo o, nel caso in cui tale data fosse antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a decorrere da quest'ultimo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.

7. La Commissione individua al proprio interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione effettua una valutazione comparativa fra i candidati, esaminandone e raffrontandone il curriculum, la produzione scientifica e l'attività didattica, nonché l'attività assistenziale (ove prevista).

2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, che può svolgersi anche in via telematica. Tali criteri dovranno essere rispettosi dei parametri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

3. Al termine dei lavori, la Commissione seleziona il candidato o, in caso di pluralità di posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche ed eventualmente assistenziali per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

9

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Per

eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente della Commissione, il Rettore può prorogare una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il periodo di proroga senza che i lavori inerenti alla procedura di selezione siano conclusi e i relativi atti consegnati, il Rettore, con provvedimento motivato, provvede a sciogliere la Commissione o a revocare la nomina dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e avvia le procedure di sostituzione.

2. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto e sono pubblicati nel sito web dell'Ateneo.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione giudicatrice. La delibera è assunta dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seduta ristretta ai professori di prima fascia se si tratta della chiamata di un professore di prima fascia, e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia se si tratta della chiamata di un professore di seconda fascia.

4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento, che ha attivato la procedura di chiamata, non adotti alcuna delibera o non approvi la proposta di chiamata, decade dal potere di chiamare il vincitore. Il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, l'attivazione di una procedura di chiamata di un professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo settore scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura.

5. Entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che prende atto della mancata approvazione da parte del Dipartimento che aveva attivato la procedura, della delibera di proposta di chiamata, la proposta di chiamata può essere formulata da un diverso Dipartimento, purché in coerenza con la programmazione complessiva dell'Ateneo e con la programmazione triennale del Dipartimento stesso.

TITOLO III

CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

(art. 24, comma 5, L. 240/2010)

Art. 9

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTD-b), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Ferrara, possono essere chiamati come professori di seconda fascia,

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente:

a) il coniuge di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 10

Commissione giudicatrice

1. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento avvia il ricercatore a valutazione ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. In sede di adozione della delibera, il Dipartimento predispone una relazione dettagliata sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal ricercatore; tale relazione deve successivamente essere trasmessa alla Commissione di cui al comma 2.

2. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore su proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento con la medesima delibera di cui al comma 1.

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero e almeno uno appartenente al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione. I commissari sono scelti preferenzialmente tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.

4. Della Commissione non possono fare parte i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato e ha preso servizio presso l'Ateneo di Ferrara. Della Commissione non possono altresì fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ¹¹

5. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di

lavoro collegiale.

6. La valutazione verte sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dal ricercatore per tutta la durata del contratto e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344. La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 1 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.

7. I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dal decreto di nomina. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.

8. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

9. La delibera del Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione, sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione della delibera di chiamata.

TITOLO IV

CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO O DI PROFESSORI ASSOCIATI IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO DI FERRARA CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA O DI PRIMA FASCIA

(art. 24, comma 6, L. 240/2010)

Art. 11

Procedura e Commissione di valutazione

1. Sino al 31 dicembre 2019, i ricercatori a tempo indeterminato e i professori associati in servizio presso l'Ateneo di Ferrara, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, rispettivamente, per il ruolo di professori di seconda o di prima fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, possono essere chiamati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, con la procedura disciplinata dal presente Titolo.

2. Posteriormente all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione di una procedura di chiamata di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), deliberata da un Consiglio di Dipartimento, il Rettore avvia la procedura mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo di un avviso nel quale dovranno essere riportati:

a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

- c. l'eventuale l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. la tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale (ove previsto);
 - e. il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a 15 giorni;
 - f. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici.
3. Alle procedure per la chiamata di un professore di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori.
4. Alle procedure per la chiamata di un professore di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore per le funzioni oggetto del procedimento.
5. Quanto alla composizione e alla nomina della Commissione, si applica l'art. 6 del presente regolamento.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro un mese dal decreto di nomina. Qualora vi sia una pluralità di candidati, la Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina. Il Rettore può prorogare per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
7. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.
8. Il Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 12

Norme finali

Il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 29 comma 10 della Legge 240/2010¹³ è disciplinato dal *“Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità*

interna, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164” emanato con D.R. n. 1486 del 26 settembre 2006.



Università degli studi di Firenze



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 148

Anno 2017

Prot. n. 19647

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, ed in particolare gli articoli 18 *"Chiamata dei professori"* e 24 *"Ricercatori a tempo determinato"*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 1012, n. 329;

VISTO il *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia"*, emanato con [decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320](#);

ATTESA la necessità di modificare il testo vigente per renderne più facile l'applicazione e disciplinare compiutamente alcune disposizioni normative, oltreché per eliminare alcuni refusi e incongruenze rilevati nel corso dell'espletamento delle relative procedure;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 12 gennaio 2017;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella riunione del 13 gennaio 2017;

DATO ATTO delle deliberazioni, adottate dal Senato Accademico del 17 gennaio e 8 febbraio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017, di approvazione del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati"*,

DECRETA

l'emanazione del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati"*, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 9 febbraio 2017

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati

TITOLO 1

Ambito di applicazione e programmazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata dei professori Ordinari e Associati, di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005 e nel rispetto del Codice Etico.
2. I professori Ordinari e Associati sono reclutati nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO 2

Procedura di copertura dei posti ai sensi degli articoli 18 e 24 legge 240/2010

Articolo 2

Procedura di attivazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore Ordinario e Associato a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, per la chiamata di professori Ordinari, e dei professori Ordinari e Associati, per la chiamata di professori Associati.
 2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:
 - a) il ruolo da coprire;
 - b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - b.1. chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010;
 - b.2. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
 - b.3. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge;
 - b.4. chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 240/2010 di coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
 - c) la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;
 - d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;
 - e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;
 - f) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere;
 - g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale, nonché il titolo di studio richiesto.
- Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lett. b) b.1., del presente articolo:
- h) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;
 - i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato per gli insegnamenti da tenersi in lingua straniera.

Capo I

Copertura dei posti mediante procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 legge 240/2010

Articolo 3

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) b.1., si procede mediante bando pubblico.
2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione del ruolo da coprire;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto ed il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
- d) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori clinici, l'indicazione dell'attività assistenziale, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività, nonché del titolo di studio richiesto;
- e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
- h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore Ordinario o Associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinte attività didattica frontale non inferiore a 35 ore nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
- i) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- k) la previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:
 - k.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:
 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
 2. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per i quali è bandita la procedura,
 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - k.II) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
 1. l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca,
 2. l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 3. l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 4

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo;
 - b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
 - c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, ovvero ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Università di Firenze.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all'Università di Firenze. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le procedure di Associato.

2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell'ambito disciplinare.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

4. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

6. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 6

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 4, lett. k) del presente Regolamento, i criteri di massima in ordine alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche
- b) curriculum riferito all'attività scientifica
- c) curriculum riferito all'attività didattica.

2. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi fra di loro e i candidati.

3. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. Per la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, il candidato estrae a

sorte tre argomenti, sui cinque proposti, e ne sceglie uno seduta stante. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. La non idoneità è motivata dalla commissione in modo circostanziato.

5. La valutazione dell'attività didattica, desumibile dal curriculum, attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato all'art. 3, comma 4, lett. h).

6. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con congruo anticipo la data del relativo colloquio.

7. La data e l'orario della convocazione per la scelta della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, sono pubblicati con congruo anticipo sul sito di Ateneo.

8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo indicando il relativo settore scientifico-disciplinare.

9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

10. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7

Chiamata del candidato selezionato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di un professore Associato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO II

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 8

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta.

2. Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione

finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.

3. A seguito dell'approvazione della procedura da parte degli Organi di Governo, il Rettore nomina la Commissione, su proposta del Dipartimento interessato.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La Commissione, nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel [D.M. 4 agosto 2011, n. 344](#).
4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 10

Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.
2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore Associato con provvedimento del Rettore.
4. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO III

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 11

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) b.3. del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore Ordinario e Associato di professori Associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.
2. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
3. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 12

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La procedura di valutazione prevede un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, nonché sull'eventuale attività assistenziale, e un giudizio complessivo sul candidato.
4. Qualora vi siano più candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino anche la comparazione dei medesimi.
5. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato pubblicato il bando, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la chiamata.
6. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 13

Chiamata in ruolo del Professore Associato o Ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario e di professori Ordinari e Associati nel caso di chiamata di un professore Associato.
2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.
3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO IV

Chiamata di idonei ex legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 14

Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore Associato e Ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di professore Associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.

TITOLO 3

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005

Articolo 15

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente ed a quelli superiori.

2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.

4. La delibera deve contenere:

- a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
- b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
- c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un *curriculum vitae* adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
- d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
- e. il parere dell'altro eventuale Dipartimento referente;
- f. la modalità di copertura finanziaria;
- g. il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 16

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dagli Organi di Governo e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.

2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 17

Norma transitoria

1. La procedura di cui al Titolo 2, Capo III del presente Regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320.



Università degli studi di Foggia

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

(emanato con D.R. n. 923 - 2016, prot. n. 19731 – I/3 del 14.07.2016)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le procedure di chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato in attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n. 251, e del Codice Etico dell'Università di Foggia.
2. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 2 (RICHIESTE DEI DIPARTIMENTI)

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di Ateneo e nel rispetto dell'apposito regolamento, presenta una proposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato.
2. Nella richiesta del Dipartimento sono indicati per ciascun posto:
 - a) una delle seguenti modalità di copertura:
 - 1.chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 2.chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 3.chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 4.chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i.;
 - b) la fascia di inquadramento;
 - c) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
 - e) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché le funzioni assistenziali richieste, sentito il parere del Consiglio della Facoltà di Medicina.
 - f) il trattamento economico ai sensi dell'art. 8 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e le modalità di copertura finanziaria della proposta.
3. Per le modalità di copertura di cui al comma 2, lett. a) n. 1, 2 e 3 la richiesta del Dipartimento indica:
 - a) i criteri generali di valutazione ai quali la Commissione dovrà attenersi nel valutare i candidati secondo quanto previsto dalle diverse modalità di copertura;
 - b) l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - c) il numero massimo di pubblicazioni da sottoporre all'esame della Commissione, che non potrà essere inferiore a dodici.
4. La copertura per chiamata diretta o per chiara fama, di cui al precedente comma 2, lett. a) n. 4, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 18, COMMA 1, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 3 (BANDO)

1. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo. La procedura selettiva è pubblicizzata, altresì, sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando indica:

- a) la fascia di inquadramento del posto messo a concorso;
- b) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari del posto messo a concorso;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) le funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- e) nel caso di posto per il quale sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il riferimento alle competenze cliniche richieste;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;
- j) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;
- l) la richiesta di una autocertificazione relativa alla assenza di cause di esclusione dalla procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della L. n. 240 del 30 dicembre 2010.

3. Il bando può prevedere, in alternativa alla trasmissione cartacea, l'utilizzo di una procedura per la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, nonché dei titoli e delle pubblicazioni, attraverso pec.

ART. 4 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, possono partecipare alla procedura selettiva:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 5 (COMMISSIONE GIUDICATRICE)

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, che ha richiesto la copertura del posto.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di cui almeno due sono esterni all'Università di Foggia. Di norma, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere.

3. Il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto designa un componente della Commissione giudicatrice e predisporre una lista di quattro commissari esterni all'Università di Foggia. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale.

4. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, ove indicato, oppure nel settore concorsuale, oppure nel settore macroconcorsuale. I componenti della Commissione eventualmente provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei predetti requisiti di qualificazione scientifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data, facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. L'Università potrà verificare, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti.

5-bis. Le disposizioni, di cui al comma 5, si applicano anche alle procedure in corso alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del dell'art. 6, comma 7, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

7. La nomina della Commissione è resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di quindici giorni per l'eventuale riconsiliazione dei componenti.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

9. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

11. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia.

ART. 6 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione valuta il *curriculum*, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

2. La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.

ART. 7 (CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.

2. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.

3. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

4. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

5. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.

27

ART. 8 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione, purché non ricorrano le condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 2 del Codice Etico dell'Università di Foggia ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.
2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.
3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 9 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO III COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 5, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 10 (DELIBERAZIONE E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Dopo l'approvazione della proposta, di cui all'articolo 2, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare di contratto da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto.
2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della abilitazione scientifica nazionale nel termine di cui al comma 1, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
3. Della procedura valutativa è data comunicazione sul sito dell'Ateneo.

ART. 11 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione del candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'articolo 5 del titolo II del presente Regolamento.
2. La Commissione valuta l'attività di ricerca e le pubblicazioni, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali, e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato, nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, e alla luce dei criteri fissati dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011. La Commissione non tiene conto dei periodi, adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo,

con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.

4. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto

5. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

6. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.

7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di seconda fascia del candidato positivamente valutato.

TITOLO IV COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 6, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 12 (PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Dopo l'approvazione della proposta, di cui all'articolo 2, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, si avvia la procedura valutativa mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo di un avviso nel quale sono indicati per ciascun posto:

- a) la fascia di inquadramento;
- b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- c) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo;
- d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;
- e) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- f) gli eventuali criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;
- g) eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica e di attività assistenziale, ritenuti necessari per i posti dei quali è stata richiesta la copertura.

ART. 13 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

2. Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

3. Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 14 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione è svolta da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'art. 5 del titolo II del presente Regolamento.

2. La Commissione valuta il *curriculum*, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

3. La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.
5. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.
6. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.
7. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo.
8. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia del candidato chiamato.

ART. 15 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1. All'esito della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione, purché non ricorrano le condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 2 del Codice Etico dell'Università di Foggia ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.
2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.
3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 16 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO V COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA EX ART. 1, COMMA 9, L. 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E S.M.I.

ART. 17 (COPERTURA DEI POSTI)

1. La chiamata diretta di studiosi è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato.
2. La chiamata diretta di studiosi di chiara fama è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima fascia.

ART. 18 (DESTINATARI DELLA CHIAMATA)

1. Possono essere destinatari di chiamata diretta:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente al posto per il quale è proposta la chiamata in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

b) studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università nell'ambito del programma rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

c) studiosi che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università;

d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.

2. Destinatari di chiamata per chiara fama sono eminenti studiosi dal cui curriculum emergano caratteristiche di eccellenza nel campo della ricerca scientifica internazionale, superiori a quelle comunemente previste per le procedure di chiamata di professori di prima fascia.

3. Non possono essere destinatari di chiamata diretta o di chiamata per chiara fama coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 19 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la copertura di posti di cui all'art. 17, comma 1, del presente Regolamento.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso.

3. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università.

4. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone l'assunzione dello studioso.

5. L'assunzione di personale di cui al presente articolo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico con i professori di prima e seconda fascia e di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, *lett. a) e b)*, dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 20 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA PER CHIARA FAMA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la eventuale copertura di posti di professore di prima fascia.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso.

3. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università.

4. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dello studioso a professore prima fascia e determina la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO VI – DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Art. 21 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale e si applica anche alle procedure in corso alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

2. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione.

3. La copertura mediante procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni, di cui alla previgente normativa. Per tali chiamate e limitatamente a esse continuerà, pertanto, ad applicarsi il Regolamento emanato con D.R. n. 685 del 30/04/2001.

Università degli studi di Genova

- Art. 18
- Art. 24 PA
- Art. 24 PO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale e risorse finanziarie

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1, comma 1, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della citata legge n. 240/2010.

2. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questa Università.

3. Gli oneri derivanti dalle chiamate possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati i quali devono assicurare la sostenibilità nel tempo, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale previsto.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le motivate proposte di attivazione delle procedure sono deliberate dai dipartimenti nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

2. Le delibere debbono contenere:

- a) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e la specificazione del profilo del vincitore esclusivamente mediante l'individuazione di uno o più settori scientifico disciplinari; in caso di individuazione di più settori dovrà essere indicato anche quello di inquadramento del vincitore.
- c) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a venti per i professori ordinari e a quindici per i professori associati;
- d) l'eventuale richiesta di accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- e) le modalità della copertura finanziaria del posto.

3. Per una completa informazione dei candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa, le delibere debbono contenere altresì specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere.

4. Qualora la proposta indichi un settore scientifico disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, la deliberazione dovrà recare in allegato le delibere contenenti il parere di tali

dipartimenti.

5. Nei casi previsti, ove reso, sarà trasmesso al rettore il parere della scuola del dipartimento proponente.

CAPO II – CHIAMATE A SEGUITO DI PROCEDURE SELETTIVE

Art. 4 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle norme applicabili.

2. Il bando riporta i requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure, i criteri di massima per la valutazione dei candidati indicati nel presente regolamento, le modalità e il termine per la presentazione delle domande, le indicazioni di cui all'art. 3, nonché quelle relative ai diritti e ai doveri del chiamato e al relativo trattamento economico e previdenziale.

Contiene altresì l'informazione espressa che non si farà luogo alla chiamata del vincitore in caso di mancata deliberazione della relativa proposta da parte del consiglio del dipartimento proponente ovvero della successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 5 – Forme di pubblicità del bando

1. L'avviso relativo all'emissione del bando di chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione europea.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Al procedimento sono ammessi:

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso, ovvero per la fascia superiore purché non siano già in ruolo nella fascia superiore;

b) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, sentito il consiglio universitario nazionale;

d) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in applicazione della legge 3.7.1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della citata legge n. 240/2010. L'idoneità deve essere conseguita per un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

2. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al rettore dell'Università degli studi di Genova.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica dei candidati, nonché da ogni documento che ciascuno di loro ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai commissari nominati e al dipartimento proponente. La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali eventualmente straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
2. La commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici.
3. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.
4. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.
5. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.
6. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9. Tali determinazioni sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 9 – Selezione dei candidati nelle procedure

1. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
 - a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità e del rigore metodologico;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici.

Con riguardo alle procedure relative a settori definiti "bibliometrici" dalle disposizioni in tema di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, la commissione può deliberare l'impiego di uno o più fra gli indicatori bibliometrici in uso.

Qualora la commissione si discosti dai criteri sopra indicati, è tenuta a darne motivazione nel giudizio finale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni le commissioni giudicatrici prendono in considerazione libri editi nel rispetto delle norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

3. Nella valutazione dell'attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all'estero, e relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare:

- a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate;

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione tiene in considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare:

- a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi;
- c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
- g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;
- l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
- m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- n) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio;
- o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico.

5. La commissione, accertata la conoscenza della lingua o delle lingue estere eventualmente richieste, esprime per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale è fondata la valutazione

comparativa.

6. Al termine della valutazione comparativa, la commissione indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il proseguimento della procedura, come disposto negli articoli seguenti.

7. Il rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, e riporta il nome del candidato selezionato dalla commissione per il proseguimento della procedura. Tale decreto, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al direttore del dipartimento che ha proposto il bando, per la proposta di chiamata.

8. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

9. Agli atti della commissione è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 10 – Chiamata

1. Il direttore del dipartimento proponente iscrive la proposta di chiamata all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di dipartimento da tenersi entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del decreto di approvazione degli atti di cui all'art. 9 comma 7. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In caso di mancata approvazione della proposta la deliberazione, opportunamente motivata, è trasmessa al rettore e non si fa luogo alla chiamata. Qualora la mancata approvazione sia dovuta alla mancanza del numero legale la proposta di chiamata è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo da tenersi entro trenta giorni; in caso di nuova mancata approvazione della proposta per qualunque motivo l'estratto del verbale della seduta con l'eventuale motivata deliberazione è trasmesso al rettore e non si fa luogo alla chiamata.

2. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione.

CAPO III – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

Art. 11 - Nomina in ruolo

1. La nomina del personale di cui al presente regolamento è disposta con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

La nomina ha effetto dal 1° novembre successivo; il consiglio di amministrazione tuttavia, con deliberazione motivata, può delegare il rettore a posporla non oltre il 1° novembre dell'anno seguente ovvero anticiparla, anche su richiesta del dipartimento proponente in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente per gli adempimenti di competenza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – *Norme finali*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

2. Sono fatte salve le determinazioni in materia di assunzioni in servizio disposte con decreto rettorale prima dell'adozione del presente regolamento.

Art. 13 - *Entrata in vigore e abrogazione di precedenti disposizioni*

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 24,
COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di seconda fascia a seguito di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 – Attivazione delle procedure valutative

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010. La programmazione di cui sopra assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo delle procedure valutative.

2. Le motivate proposte di attivazione ed eventuale chiamata sono deliberate dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

3. Le delibere debbono contenere:

- a) la tipologia della procedura valutativa;
- b) la specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare interessati;
- c) l'individuazione del docente da valutare ai fini della chiamata;
- d) le modalità della copertura finanziaria del posto;
- e) la proposta di chiamata del docente interessato in caso di valutazione positiva;
- f) l'eventuale richiesta di presa di servizio anteriormente al 1° novembre successivo alla data del decreto di nomina in caso di attività didattiche da svolgere nella parte restante dell'anno accademico.

CAPO II – PROCEDURE VALUTATIVE

Art. 3 – Indizione delle procedure

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di cui all'art. 2, sono indette, con decreto rettorale, procedure valutative:

- a) ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010: del titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge stessa, precedentemente individuato, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge. A partire dall'1.1.2018 a tali procedure si applica il limite di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

b) ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010: del ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, precedentemente individuato, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge stessa. Le procedure di cui alla presente lettera sono indette fino al 31.12.2017 nel rispetto del limite di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

2. Alle procedure valutative è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel termine di quindici giorni dalla predetta pubblicazione, il soggetto individuato è tenuto a produrre al direttore del dipartimento domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione.

3. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai commissari nominati e al dipartimento proponente. La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili al fine di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012, n. 76, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento proponente cura la trasmissione ai commissari della documentazione presentata dai candidati e sostiene le eventuali spese correlate alle riunioni della commissione.

3. La commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.

4. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.

Art. 5 – Valutazione del candidato

1. La valutazione si svolge in conformità a *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri fissati dal competente Ministero con D.M. 4.8.2011, n. 344. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione, tenuto conto di quanto previsto nei commi seguenti.

2. Nella valutazione dell'attività scientifica che il candidato dichiara di aver svolta la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- f) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
- g) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio.

3. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;
- b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto dell'età accademica;
- c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- d) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- g) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale saranno tenuti in considerazione i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la commissione prende in considerazione i seguenti aspetti:

- a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.

5. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l'art. 2, comma 2, del D.M. 4.8.2011, n. 344.

6. Le commissioni giudicatrici prendono in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

7. Le commissioni giudicatrici valutano altresì la consistenza e la qualità complessiva della produzione scientifica del ricercatore fino alla data di presentazione della domanda includendo anche la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio correlate all'esercizio delle funzioni genitoriali.

8. Al termine della valutazione la commissione si esprime, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, in merito al proseguimento della procedura da parte del candidato e trasmette gli atti al rettore con modalità indicate dal decreto di indizione e tali da attestare data certa.

Art. 6 – Approvazione degli atti concorsuali e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della commissione, il rettore con decreto ne accerta la regolarità e nomina l'interessato professore associato, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento di docenti presso le Università.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

3. Per il personale di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, la nomina ha effetto dalla data di scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge stessa. Per il personale di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, la nomina ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da data anteriore in eventuale accoglimento della proposta del Dipartimento; il mancato accoglimento della proposta deve essere motivato. Nel caso in cui, per particolari motivi, al momento dell'approvazione degli atti non fosse possibile determinare la data della presa di

servizio, la nomina viene effettuata con decreto successivo e nel decreto di sola approvazione degli atti si fa menzione del rinvio e dei motivi addotti.

4. Il decreto di cui al comma 1 ovvero quello di sola nomina di cui al comma 3 è comunicato tempestivamente al dipartimento proponente, al docente interessato e al Ministero dell'Università per gli adempimenti di competenza.

5. Al decreto che stabilisce l'approvazione degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina qualora distintamente emanato.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 8 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo successivo alla data di tale pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello emanato con D.R. n. 1189 del 16.12.2013.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE
DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA,
DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di prima fascia a seguito di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 – Attivazione delle procedure valutative

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010. La programmazione di cui sopra assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo delle procedure valutative.

2. Le motivate proposte di attivazione sono deliberate dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

3. Le delibere debbono contenere:

- a) la specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare interessati;
- b) l'indicazione del docente da valutare ai fini della chiamata, individuato fra i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30.12.2010 n. 240;
- d) le modalità della copertura finanziaria del posto;
- e) la proposta di chiamata del professore interessato in caso di valutazione positiva;
- f) l'eventuale richiesta di presa di servizio anteriormente al 1° novembre successivo alla data del decreto di nomina in caso di attività didattiche da svolgere nella parte restante dell'anno accademico.

CAPO II– PROCEDURE VALUTATIVE

Art. 3 – Indizione delle procedure

1. La procedura di valutazione è indetta con decreto rettorale successivamente all'approvazione della proposta di cui all'art. 2 da parte del consiglio di amministrazione.

2. L'indizione può essere effettuata fino al 31.12.2017 nel rispetto del vincolo quantitativo di cui all'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240.

3. Alle procedure valutative è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel termine di quindici giorni dalla predetta pubblicazione, il soggetto individuato è tenuto a produrre al direttore del dipartimento domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal

curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione.

4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio del dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai commissari nominati e al dipartimento proponente. La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili al fine di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012, n. 76, e successive modificazioni.

2. Il dipartimento proponente cura la trasmissione ai commissari della documentazione presentata dai candidati e sostiene le eventuali spese correlate alle riunioni della commissione.

3. La commissione recepisce i criteri e le procedure per la valutazione previsti dall'art. 5 menzionando a verbale la ricezione.

4. La commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo.

5. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.

Art. 5 – Valutazione del candidato

1. La valutazione si svolge in conformità a *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

2. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

- a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) qualità della produzione, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; a tal fine potrà utilizzare, ove disponibile, la classificazione di merito delle pubblicazioni definita nell'ambito della valutazione

della qualità della ricerca consolidata a livello internazionale; l'utilizzazione dovrà essere previamente deliberata rispetto alle operazioni di valutazione;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari.

3. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene inoltre ai seguenti parametri:

a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalla legge vigente e diversi da quelli per motivi di studio;

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto dell'età accademica. Nell'ambito dei settori nei quali si applicano gli indicatori bibliometrici, per la valutazione dell'impatto è consentito il riferimento ai seguenti indicatori, riferiti alla data del decreto di indizione della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. Nella valutazione dell'attività didattica, la commissione ha riguardo ai seguenti aspetti:

a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

c) qualità e quantità dell'attività di tipo seminariale nonché di quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato;

Potrà inoltre tenere in considerazione, ove disponibili, gli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli e corsi tenuti negli ultimi tre anni.

5. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la commissione tiene in considerazione i seguenti aspetti:

a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura editoriale di volumi;

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e istituti di ricerca esteri e internazionali, di alta qualificazione;

e) direzione di enti o istituti di ricerca nazionali, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di oratore invitato;

g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;

h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;

l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;

m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

- n) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
- o) attività accademico-istituzionali di responsabilità o di servizio.

6. Al termine della valutazione la commissione si esprime, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, in merito al proseguimento della procedura da parte del candidato e trasmette gli atti al rettore con modalità indicate dal bando e tali da attestare data certa.

Art. 6 – Approvazione degli atti e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della commissione, il rettore con proprio decreto ne accerta la regolarità e nomina l'interessato professore di prima fascia, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento di docenti presso le Università.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

3. La nomina ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da data anteriore in eventuale accoglimento della proposta del dipartimento; il mancato accoglimento della proposta deve essere motivato. Nel caso in cui, per particolari motivi, al momento dell'approvazione degli atti non fosse possibile determinare la data della presa di servizio, la nomina viene effettuata con decreto successivo e nel decreto di sola approvazione degli atti si fa menzione del rinvio e dei motivi adottati.

4. Il decreto di cui al comma 1 ovvero quello di sola nomina di cui al comma 3 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero dell'Università per gli adempimenti di competenza.

5. Al decreto che stabilisce l'approvazione degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina qualora distintamente emanato.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 8 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore le disposizioni di regolamentazione interna dell'Ateneo incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.



Università degli studi dell'Insubria



REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

*Emanato con Decreto 25 novembre 2011, n. 1502
Ultime modifiche emanate con Decreto 3 ottobre 2016, n. 777
Entrate in vigore il 3 ottobre 2016*



UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI
Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9084-9085-9086 – Fax +39 0332 219088
Email carriere.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FA-
SCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 3 - Richieste delle strutture	3
TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.).....	4
Art. 4 - Procedure comparative.....	4
Art. 5 - Requisiti di partecipazione	4
Art. 6 - Commissione.....	5
Art. 7 - Svolgimento delle procedure	6
Art. 8 - Termini del procedimento	6
Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato.....	7
TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)	7
Art. 10 - Svolgimento della procedura	7
TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 5 E 6, E ART. 29, COMMA 8, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.).....	7
Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 e s.m.i.	7
Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.....	7
Art. 13 - Norme finali.....	8
TITOLO V - DISCIPLINA TRANSITORIA	8
Art. 14 - Norme transitorie.....	8

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del 11/03/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. La chiamata di professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo. Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare a richiesta dell'Università idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 3 - Richieste delle strutture

1. Il Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di approvare la proposta di istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia da coprire mediante procedura di chiamata.
2. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a. chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
 - b. chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i.;
 - c. chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
3. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. fascia del posto da coprire;
 - c. la struttura di riferimento;
 - d. la sede di servizio;
 - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno scientifico e didattico, ed eventualmente assistenziale ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale);
 - f. la modalità di reclutamento secondo quanto previsto ai punti a, b, c del precedente comma 2;
 - g. la modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;

4. In caso di svolgimento di procedura di cui ai punti a. e c. del precedente comma 2:
 - a. eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
 - b. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
5. In caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 punto a. eventuale previsione di una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione.

TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)

Art. 4 - Procedure comparative

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura comparativa è svolta mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
2. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti da coprire;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. la struttura nella quale verrà incardinato il candidato selezionato;
 - e. la sede di servizio;
 - f. le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere, nonché le funzioni assistenziali, inscindibili da quelle didattiche e di ricerca, per i posti che prevedono lo svolgimento delle stesse in ambito convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale;
 - g. i diritti e i doveri del professore;
 - h. il trattamento economico e previdenziale;
 - i. i requisiti di ammissione alla procedura;
 - j. il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
 - l. l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - m. l'eventuale previsione di una discussione, in seduta pubblica, sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione. La mancata presentazione alla discussione, qualunque sia la causa dell'assenza, sarà considerata come rinuncia implicita alla procedura.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.

La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione nel sito di Ateneo decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è composta da tre professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione in possesso di un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale, riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento di cui almeno due devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo anche straniero.

I commissari in servizio presso Atenei italiani nella fascia dei professori ordinari devono risultare idonei a ricoprire il ruolo di commissario di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

I commissari in servizio presso Atenei italiani nella fascia dei professori associati devono possedere parametri almeno pari a due valori-soglia su tre determinati dalla normativa vigente per la fascia dei professori associati per il settore concorsuale di appartenenza.

I componenti esterni, di norma, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale oggetto della selezione, nonché l'elevato profilo scientifico a livello internazionale. Per le chiamate di professori di prima fascia la Commissione è composta da professori di prima fascia; per le chiamate di professori di seconda fascia da almeno uno di prima fascia e uno di seconda fascia. In difetto di professori di ruolo in Ateneo appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore. Qualora

il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità europee, nella costituzione della Commissione deve essere garantita, di norma, la rappresentanza di genere.

La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

3. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Della Commissione non possono far parte i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
5. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 7 - Svolgimento delle procedure

1. Le Commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individuano il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e dell'eventuale discussione nel caso sia prevista dal bando. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria dei candidati più meritevoli che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale ed i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati nel sito di Ateneo.
4. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia, per il medesimo settore concorsuale e, se previsto, settore scientifico-disciplinare per il quale si è svolta la procedura.

**TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA
LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)**

Art. 10 - Svolgimento della procedura

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i..

**TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA
5 E 6, E ART. 29, COMMA 8, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)**

Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 e s.m.i.

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. i titolari di contratto da ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), Legge n. 240/2010 e s.m.i. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. vengono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito Regolamento che tiene conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344.
La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8, del presente Regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.
In caso di valutazione positiva il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
2. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 e s.m.i..

Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e nell'ambito della programmazione triennale annuale e di cui all'art. 4 del D.lgs 49/2012, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, procedure di valutazione individuale, sulla base degli standard qualitativi

riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito Regolamento che tengano conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i.. La delibera deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento richiedente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8, del presente Regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

In caso di valutazione positiva il candidato è inquadrato nel ruolo per il quale è stato valutato.

Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31/12/2017 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 - Norme finali

1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010 e, pertanto, disciplinate dal presente Regolamento.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.

TITOLO V - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14 - Norme transitorie

1. Nelle more di adozione del Regolamento di cui agli articoli 11 e 12, per individuare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, la Commissione terrà conto dei criteri generali stabiliti dal D.M. 4/08/2011 n. 344.



Istituto di Alti Studi IMT – Lucca

Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo

TITOLO I – Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18, 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, disciplina le procedure di chiamata dei Professori di ruolo di I^a e II^a fascia di IMT Alti Studi, Lucca in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE) e nel rispetto del "Code of Ethics and Conduct" di IMT.

Articolo 2 - Attivazione della procedura

1. Le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto della dotazione organica determinata nella programmazione triennale e di quanto determinato dalla Policy per il reclutamento di IMT. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, a conclusione dello *scouting* internazionale o delle procedure di valutazione interne.
2. Nella proposta, il Direttore dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura dei posti, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
 - c) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni.
3. La proposta deve altresì contenere l'indicazione di:
 - il numero dei posti da ricoprire;
 - la fascia di inquadramento o le funzioni oggetto del procedimento (professore di I^a o II^a fascia);
 - l'Area di Ricerca di incardinamento e la sede di servizio;
 - il/i Settore/i Concorsuale/i, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;
 - i requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese,
4. IMT vincola, come prescritto dall'art. 18 comma 4 che, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

TITOLO II - Copertura mediante procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 18, L. 240/2010

Articolo 3 - Bando

1. Il Direttore con decreto indice la procedura per la copertura di posizioni di ruolo di Professore di I^a ovvero di II^a fascia, distinti per Settori Concorsuali ed eventualmente per Settori Scientifico Disciplinari, assicurando la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell'articolo 1 e dei criteri previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il bando dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 3, anche:
 - a) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti di IMT vigenti in materia di valutazione;
 - b) le indicazioni di riferimento per il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - d) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - e) l'indicazione di tre referee di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Istituto;
 - f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per il posto vacante. Il termine per la presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Istituto;
3. Il bando è pubblicato, oltre che, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito dell'Istituto, nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti e secondo le modalità previste, sui siti del Ministero e dell'Unione Europea. L'Istituto pubblica l'avviso sui principali siti internazionali del settore/i di riferimento della procedura.

Articolo 4 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura per la copertura di posti vacanti da Professore di I^a e II^a fascia, ex art. 18, l. 240/2010:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i/il settori concorsuale/i e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 8 della L. 240/2010;
 - c) professori rispettivamente di I^a e di II^a fascia, già in servizio all'entrata in vigore della Legge 240/2010;

- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il CUN.
- 2. Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di IMT Altì Studi Lucca, ovvero con il Direttore, con il Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. Le candidature alla selezione, dovranno essere inoltrate a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo previsto ovvero consegnate a mano oppure, se previsto dall'Istituto nel bando, trasmesse tramite application form on line entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.
- 2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) curriculum scientifico-professionale;
 - b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 - c) certificato attestante lo stato di servizio e l'inquadramento economico se trattasi di docenti già in servizio presso Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) elenco dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione dell'indice HIRSCH o di altri indicatori bibliometrici, ove richiesto dal bando;
 - e) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando;
 - f) nominativi e recapiti di tre referee di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Istituto;
 - g) elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico che viene spedito.

Articolo 6 - Commissione, criteri generali di valutazione e termine dei lavori

- 1. La Commissione è nominata e presieduta dal Direttore o da un suo delegato e composta da altri due o quattro professori di fascia pari o superiore a quella oggetto della selezione, scelti fra docenti di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, di comprovato riconoscimento internazionale, titolari di ruoli o funzioni equiparabili alla fascia oggetto di reclutamento, attivi nel Settore/i Concorsuale/i ovvero nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento. Almeno uno dei commissari deve essere in servizio, con pari livello, presso università di un paese aderente all'OCSE.
- 2. La Commissione individua al suo interno ed un Segretario verbalizzante.
- 3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
- 4. La valutazione avviene sulla base dei criteri previsti dal Regolamento sulla valutazione di IMT e dal DM 4 agosto 2011.

5. La Commissione chiude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Direttore. Il Direttore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
6. Al termine dei lavori la Commissione di valutazione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, individuando con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i idoneo/i rispetto al profilo e al numero dei posti.
7. Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.
8. Il decreto di approvazione della procedura è pubblicato sul sito web dell'Istituto nelle sezioni dedicate ed è divulgato come previsto dall'art. 3.
9. Il Direttore, previo parere obbligatorio Consiglio Accademico, sottopone al Consiglio Direttivo gli esiti della procedura per la delibera di chiamata.

TITOLO III – Chiamata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i.)

Articolo 7 - Riferimenti

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma, 9, della Legge n. 230/2005, come modificato dall'art. 29 comma 7 L. 240/2010 successive modificazioni ed integrazioni, e dal DM 1 luglio 2011 n. 276, pubblicato in GU del 3 novembre 2011.2. Il Direttore, all'esito del nulla osta rilasciato dal MIUR, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO IV – Chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010

Articolo 8 - Procedura valutativa riservata

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, della dotazione organica prevista nella programmazione triennale e degli esiti della procedura di valutazione interna del docente e della Research Unit cui afferisce, il Direttore può proporre al Consiglio Direttivo la chiamata, nel ruolo dei professori, di prima fascia di professori di seconda fascia già in servizio a IMT e, nel ruolo dei professori di seconda fascia, di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso IMT, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La procedura è aperta solo ai professori associati e ricercatori universitari in servizio a tempo indeterminato a IMT ed è indetta con decreto del Direttore, pubblicizzato all'Albo online e sul sito di IMT.
3. La composizione e le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 del presente Regolamento.

4. Le modalità di reclutamento di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31.12.2016. A tali fini possono essere utilizzate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

TITOLO VI - Norme finali

Articolo 9 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di I^a e II^a fascia possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della L. 210/1998 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1 comma 6 della L. 230/2005.
3. Ai sensi del comma 10 dell'art. 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la disciplina di cui all' art. 3 della Legge 210/1998 e il conseguente Regolamento di IMT in materia di trasferimenti si applica esclusivamente ai Ricercatori a tempo indeterminato.



IULM Libera Università di
Lingue e Comunicazioni



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA, DI SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Emanato con D.R. n. 16044 del 14 dicembre 2011

Modificato con D.R. n. 16478 del 15 aprile 2013

Modificato con D.R. n. 16578 del 28 ottobre 2013

Modificato con D.R. n. 16668 del 30 gennaio 2014

Modificato con D.R. n. 17113 del 9 luglio 2015

Modificato con D.R. n. 17388 del 25 febbraio 2016

Modificato con D.R. n. 17604 del 15 novembre 2016

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, le seguenti procedure:

- a) chiamata mediante procedura selettiva di professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata nel ruolo degli associati a seguito di procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lettera b) della stessa Legge 240/2010, già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
- c) chiamata a seguito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di professori associati e ricercatori universitari già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima e seconda fascia, ex art. 16 della Legge 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
- e) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 210/1998 e dell'art. 29, comma 10 della Legge 240/2010;
- f) mobilità interna nell'ambito della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Art. 2– Regime delle incompatibilità

Non possono partecipare ai procedimenti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) ed e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – MODALITA' DI CHIAMATA

TITOLO I - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ai sensi dell'art. 18 co. 1 della legge 240/2010

Art. 3 – Soggetti destinatari

- studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale per il settore concorsuale⁶⁵ ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto



del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010 e successive modificazioni;
- professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 – Attivazione della procedura

La procedura è attivata, di norma, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, nei limiti delle attribuzioni di posti di professori di ruolo di prima e seconda fascia da parte del Senato Accademico e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Consiglio di Facoltà, formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia stabilendo il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare con riguardo alle esigenze didattiche e scientifiche richieste. Le delibere devono prevedere la tipologia dell'impegno scientifico, didattico e professionale richiesto.

La procedura selettiva prende avvio a seguito dell'emanazione di un bando con decreto rettorale reso pubblico sul Portale dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Il bando deve contenere:

- a) il ruolo (professore di prima o seconda fascia);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinare;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- d) l'indicazione dei diritti e doveri del docente;
- e) il trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- h) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
- i) le modalità di presentazione delle domande.

Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione è 12.

Art. 5 – Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicato nel bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 6– Commissione di valutazione

La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta da tre professori di prima fascia di cui uno interno all'Ateneo individuato tra i professori di prima fascia del medesimo settore concorsuale o del relativo macrosettore e due esterni all'Ateneo, in servizio presso università italiane, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando.

I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo macrosettore oggetto del bando, per la costituzione della Commissione si potrà fare riferimento a docenti di altri Atenei sempre appartenenti allo stesso settore concorsuale.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

Ad esclusione dei casi per i quali è prevista la presenza dei candidati, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/ video conferenza, previa autorizzazione del Rettore.

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati, possono essere presentate nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale di Ateneo.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei *curricula* e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato nel bando tenuto conto:

- a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- c) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f) della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta la conoscenza delle lingue straniere eventualmente richieste e per i candidati stranieri la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana.

Per la copertura di posti di ruolo di professori di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica pubblica su temi generali e metodologici inerenti il settore oggetto del bando.

67

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Al termine delle valutazioni la Commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio comparativo collegiale e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste motivandone la scelta.

Art. 8 – Termine del procedimento

La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal Decreto rettorale di nomina.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine perché provveda alla loro regolarizzazione.

Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro dieci giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 9 – Chiamata del candidato selezionato

All'esito della procedura, entro due mesi dal decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà può:

- a) procedere, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia, alla proposta di chiamata del candidato selezionato;
- b) deliberare di non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

TITOLO II - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA ai sensi dell'art. 24 co. 5 e 6 della legge 240/2010

Ai sensi dell'art. 24, co. 5 della Legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di seconda fascia

Art. 10 – Soggetti destinatari:

- titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Per tali soggetti la valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto.

Art. 11 – Modalità di attivazione della procedura

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, il Consiglio della Facoltà propone al Senato Accademico di sottoporre a valutazione il ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. b) della Legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge stessa. La proposta dovrà essere corredata da una relazione della Facoltà di riferimento sull'attività svolta dal ricercatore.

La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.

La valutazione del candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore⁶⁸, la cui composizione e modalità di svolgimento dei lavori sono disciplinati dall' art. 6 del presente



Regolamento. Essa è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dalla data del decreto rettorale di nomina. Per la verifica della regolarità degli atti valgono i termini indicati all'art. 8, ultimo comma del presente regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri fissati dal D.M. 344/2011.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali relativi alla valutazione sono pubblicati sul Portale dell'Ateneo.

A seguito della valutazione, il Consiglio della Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, formula agli Organi competenti la proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

Ai sensi dell'art. 24, co. 6 della Legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia: sino al 31 dicembre 2017

Art. 12 – Soggetti destinatari:

- professori di seconda fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
- ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 13 – Modalità di attivazione della procedura

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio della Facoltà propone al Senato Accademico l'attivazione di procedure di valutazione volte alla chiamata, nel ruolo di professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia o di un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia, di un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbia conseguito l'abilitazione ex art. 16 Legge 240/2010.

La deliberazione del Consiglio della Facoltà deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Successivamente all'approvazione della proposta, il Rettore procede con l'emanazione di un avviso pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul Portale dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di 10 giorni.

L'avviso deve contenere:

- a) il numero dei posti disponibili;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) le modalità e il termine per la presentazione della domanda;
- e) il numero massimo delle pubblicazioni.

La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, la cui composizione e modalità di svolgimento dei lavori sono disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento. Essa è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dalla data del decreto rettorale di nomina. Per la verifica della regolarità degli atti valgono i termini indicati all'art. 8, ultimo comma del presente regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri fissati dal D.M. 344/2011.



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le attività didattiche e di ricerca per le quali è stata avviata la procedura di valutazione.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali relativi alla valutazione sono pubblicati sull'Albo Ufficiale e sul Portale dell'Ateneo.

A seguito della valutazione, il Consiglio della Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, formula agli Organi competenti la proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

TITOLO III - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA ai sensi dell'art. 1, co. 9 della legge 230/2005 come modificato dall'art. 29 co. 7 della legge 240/2010

Art. 14 – Soggetti destinatari

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato mediante chiamata diretta dei seguenti soggetti:

- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama

Art. 15 – Modalità di attivazione della procedura

La motivata proposta di chiamata sottoposta all'approvazione del Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e sentito il Consiglio di Amministrazione per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo viene trasmessa al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata.

TITOLO IV - COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, co. 10 della Legge 240/2010

Art. 16 – Attivazione delle procedure

La procedura di trasferimento per un posto di ricercatore a tempo indeterminato è attivata mediante delibera motivata del Consiglio di Facoltà che deve stabilire il settore concorsuale, l'eventuale

settore scientifico-disciplinare, la tipologia dell'impegno scientifico e didattico, il profilo professionale richiesto.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non superiore a 12.

La motivata proposta di trasferimento è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e del Consiglio di Amministrazione per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei commi precedenti, emette un bando reso pubblico, anche per via telematica, sul Portale dell'Ateneo, pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 17 – Presentazione delle domande

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato in servizio, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere indirizzate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a 30 giorni, ridotti a 15 ove si ravvisi l'urgenza della procedura, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Alle domande devono essere allegati:

- a) curriculum scientifico e professionale;
- b) titoli e pubblicazioni sottoposti a valutazione.

Art. 18 – Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti

Il Consiglio di Facoltà esamina i *curricula*, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione attenendosi ai seguenti criteri:

- a) coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) originalità del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionali;
- c) congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo indicato nel bando;
- d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f) coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Gli atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà impegnato nella valutazione.

Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo assume la deliberazione motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto e la trasmette al Senato Accademico per l'approvazione.

Il trasferimento, disposto con decreto rettorale è notificato all'interessato, all'ateneo di appartenenza e a tutti i candidati entro 20 giorni dalla data dello stesso.

La Facoltà può decidere, inoltre, con motivata delibera di non procedere al trasferimento.

TITOLO V - MOBILITÀ INTERNA

Art. 19 – Tipologie di mobilità interna

Per la copertura di posti tramite mobilità interna, le procedure sono attivate con la proposta del Consiglio di Facoltà interessato che possono avere ad oggetto:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato a settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato da una Facoltà all'altra dell'Ateneo.

Art. 20 – Passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare

Il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è avviato a richiesta dell'interessato, con delibera del Consiglio di Facoltà che deve motivare l'accoglimento dell'istanza con adeguata documentazione inerente l'attività didattica e la produzione scientifica attinente al settore al quale l'interessato chiede di essere trasferito.

La proposta, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta al parere del CUN.

Il provvedimento finale è adottato con decreto del Rettore.

Art. 21 – Passaggio ad altra Facoltà

La mobilità può essere disposta d'ufficio dal Rettore su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La mobilità può essere altresì avviata a seguito di richiesta del professore o del ricercatore a tempo indeterminato, previo parere favorevole della Facoltà di appartenenza e della Facoltà presso cui chiede di essere trasferito, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di mobilità interna è adottato con decreto del Rettore.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Disciplina transitoria

1. La chiamata dei candidati risultati idonei a seguito delle procedure di cui al presente regolamento, decorre con la presa di servizio che avviene di norma il 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello in cui si svolge la procedura di valutazione.

Eventuali assunzioni in servizio in corso d'anno accademico, sono determinate dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.



IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia



Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Emanato con Decreto del Rettore n.10 del 24 Febbraio 2014

Pubblicato all'Albo Ufficiale in data 26 Febbraio 2014

Modificato con Decreto n. 86 del 24 Agosto 2016

Art. 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia o Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola), le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Attivazione della procedura di chiamata

1. Il Consiglio di coordinamento, in attuazione della programmazione triennale e nei limiti delle risorse assegnate, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia, formula proposta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia al Senato Accademico che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Nella proposta dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a norma del comma 3 – lettera b) – del medesimo art. 24 della legge 240/2010 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;
 - c) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9, della legge 230/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La proposta deve contenere:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 2;

Nel caso di svolgimento delle procedure di cui al comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo:

- h) indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- i) indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo I

Chiamata mediante procedura di selezione (art. 18, comma 1, legge 240/2010)

Art. 3 Procedura di selezione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene bandito il posto;
 - c) l'Area presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;



- d) il settore concorsuale per il quale viene bandito il posto;
- e) l'eventuale specificazione del profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere (non inferiore a dodici);
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4 Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio di coordinamento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.



Art. 5 Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di coordinamento che ha formulato la proposta di copertura.
2. La Commissione è composta da tre oppure cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui la maggioranza esterni alla Scuola, tutti in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. Nelle commissioni di selezione dei professori ordinari almeno un componente esterno sarà uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE. I componenti esterni della Commissione provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 Modalità di svolgimento della selezione

1. All'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione formula una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nel bando; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7 Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal Decreto di nomina del Rettore. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.



2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, ritrasmette con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro quindici giorni dalla consegna agli uffici.
4. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web della Scuola.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo Art.8.

Art. 8 Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, entro un mese dall'approvazione degli atti il Consiglio di coordinamento formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato.
2. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di coordinamento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La delibera di chiamata del candidato selezionato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere del Senato Accademico.

Titolo II

Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 5, legge 240/2010)

Art. 9 Modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Rettore è avviata la procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore titolare di contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/10 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10. La procedura di valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto. Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito web della Scuola.
2. La valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore su



proposta del Consiglio di coordinamento. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui almeno uno esterno allo IUSS, tutti in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Il componente esterno è scelto fra i professori appartenenti al settore concorsuale di inquadramento.

3. La valutazione è svolta dalla Commissione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dello specifico settore concorsuale, seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di coordinamento ed in ogni caso nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con DM 4 agosto 2011, n. 344.
4. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dal Decreto di nomina del Rettore.

Art. 10 Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di coordinamento formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato positivamente valutato.
2. La delibera di chiamata del candidato positivamente valutato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere del Senato Accademico.

Titolo III

Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 6, legge 240/2010)

Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Rettore è avviata la procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10. Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito web della Scuola.
2. La valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dal candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di coordinamento. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui almeno uno esterno allo IUSS, tutti in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Il componente esterno è scelto fra i professori appartenenti al settore concorsuale di inquadramento.



3. La valutazione è svolta dalla Commissione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dello specifico settore concorsuale, seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di coordinamento ed in ogni caso nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con DM 4 agosto 2011, n. 344.
4. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dal Decreto di nomina del Rettore.
6. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.
7. Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.

Art. 12 Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di coordinamento formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato positivamente valutato.
2. La delibera di chiamata del candidato positivamente valutato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere del Senato Accademico.

Titolo IV

Chiamata diretta e per chiara fama

(art. 1, comma 9, legge 230/2005)

Art. 13 Modalità di chiamata diretta e per chiara fama

1. Il Consiglio di coordinamento, nelle modalità di cui al precedente Art. 2, può proporre la chiamata diretta dei seguenti soggetti:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Consiglio di coordinamento, nelle modalità di cui al precedente Art. 2, può proporre altresì la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore formula proposta di chiamata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
4. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo V

Norme finali

Art. 14 Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo dell'Istituto.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Università degli studi dell'Aquila

Emanato con D.R. n. 616/2012 del 05/04/2012

Modificato con D.R. n. 859/2013 del 05/06/2013

Riformulato con D.R. n. 570/2014 del 01/07/2014

Modificato con D.R. n. 1489/2015 del 29/10/2015

Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia

INDICE

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Richieste del Dipartimento

Capo II - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura selettiva

Art. 4 – Commissione di valutazione

Art. 5 – Candidati ammissibili alle selezioni

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Art. 7 – Termine del procedimento

Art. 8 – Chiamata del candidato selezionato

Capo III - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, e art. 29, comma 8 Legge n. 240/2010)

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura

Art. 10 – Chiamata del candidato

Capo IV - Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, della legge 30.12.2010 n. 240

Art. 11 - Ambito di applicazione

Art. 12 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

Art. 13 – Procedimento di chiamata

Art. 14 – Incompatibilità

Capo V – Disposizioni finali

Art. 15 - Adeguamento normativa vigente

Art. 16 - Abrogazione norme precedenti

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Richieste del Dipartimento

1. Il dipartimento, sulla base delle risorse ad esso assegnate e nei limiti delle risorse disponibili, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura dei posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per i posti di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per i posti di seconda fascia.
3. La delibera del Dipartimento indica, con relativa motivazione, una tra le seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005, come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010;
 - b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori di tipologia b) e dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
 - d. chiamata diretta per la copertura di posti di prima e seconda fascia e di ricercatori vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione ex art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.
4. La delibera del Dipartimento indica necessariamente gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto da coprire.
5. La delibera del Dipartimento deve, inoltre, contenere:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e. il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria, specificando se trattasi di risorse dell'Ateneo o di fondi provenienti da soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f. le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - g. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera deve espressamente richiamare l'impegno assunto dall'Azienda sanitaria di riferimento interessata ad inserire in convenzione il futuro chiamato e l'indicazione delle competenze cliniche richieste.
6. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, la delibera del Dipartimento deve inoltre contenere:
 - a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che comunque non può essere inferiore a 12;
 - b. eventuale indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, ove richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Capo II – Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura selettiva

1. Successivamente alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di apposito bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando e tutta la modulistica devono essere redatti in lingua italiana e in lingua inglese. Nel bando deve essere previsto che il curriculum vitae prodotto ai fini della valutazione dai candidati in allegato alla domanda sia anche in lingua inglese.
3. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a bando con specificazione della relativa fascia, del settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - b. il dipartimento di afferenza del vincitore della selezione;
 - c. tipologia di impegno didattico, scientifico, nonché, ove previsto, assistenziale;
 - d. il trattamento economico e previdenziale;
 - e. il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - f. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni comunque non inferiore a dodici;
 - h. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i. eventualmente l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, laddove ritenute necessarie dal Dipartimento;
 - j. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento richiedente la copertura del posto. Il decreto va pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni entro il quale i candidati possono presentare istanza di ricusazione.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, dello stesso macro settore concorsuale o settore scientifico disciplinare di cui al bando, di cui almeno due esterni ai ruoli dell'Ateneo. I componenti della Commissione devono dichiarare l'assenza di condanne penali anche di primo grado. Nelle commissioni delle valutazioni a posti di professori di I fascia, uno dei componenti verrà scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
5. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

- c. i professori esterni all'Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata quanti, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado o di coniugio compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le Commissioni, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, formulano una graduatoria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di cui al bando.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione adottati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lett h) del presente regolamento e nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi previsti dalla delibera del Dipartimento ai sensi dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria e, tramite il responsabile del procedimento, trasmette gli atti al Rettore per l'approvazione dei medesimi.
4. Per poter svolgere le riunioni in modalità telematica è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse.

Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare, e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato consegna all'Ufficio copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.

Art. 7 – Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore, prorogabili per altri due mesi.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori il Rettore nomina una nuova Commissione.
3. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, può inviare con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
6. La nomina del candidato vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei vincitori è subordinata alla conclusione dell'iter di chiamata.

Art. 8 – Chiamata del candidato selezionato

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che aveva bandito la procedura delibera la proposta di chiamata, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, del candidato vincitore della procedura. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera di chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale e Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Capo III – Chiamata all'esito di procedura valutativa

(art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010)

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3 lett. bc) del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento individua il candidato o i candidati da sottoporre a valutazione.
2. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di tre professori di prima fascia, di cui almeno due esterni, dello stesso macro settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, nominata dal Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, che ha richiesto la copertura del ruolo. Non possono far parte della Commissione persone aventi un grado di parentela o affinità o coniugio ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento con il candidato o i candidati da sottoporre a valutazione.

I componenti della Commissione devono dichiarare l'assenza di condanne penali anche di primo grado. Nelle commissioni delle valutazioni a posti di professori di I fascia, uno dei componenti verrà scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.

3. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 4 commi da 3 a 6 del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 3, comma 3 lett. h) del presente Regolamento.
4. Le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche sono disciplinate dall'art. 6, comma 4.
5. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

Art. 10 – Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato o dei candidati che hanno superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

Capo IV - Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, della legge 30.12.2010 n. 240

Art. 11 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto delle vigenti normative e del Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la chiamata diretta, per la copertura di posti di professori di prima e seconda fascia, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in *Gazz. Uff.*, 3.11.2011, n. 256).
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al Capo I del presente regolamento.

Art. 12 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal M.I.U.R., i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e

associato da parte dell'Ateneo, sono definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 29 comma 7 della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 13 – Procedimento di chiamata

1. Con riguardo alla chiamata si applicano le procedure disciplinate dal Capo III del presente regolamento.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Non possono essere oggetto di chiamata colori i quali abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 15 - Adeguamento normativa vigente

1. In caso di sopraggiunte norme di grado primario, il presente regolamento è applicabile conformemente alle norme vigenti.

Art. 16 - Abrogazione norme precedenti

Ogni norma di Ateneo previgente in contrasto con il presente regolamento è da ritenersi abrogata.



LUMSA Libera Università
Maria SS. Assunta

IL RETTORE

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 18, 22, 24 e 29;

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento per il reclutamento del personale accademico e di ricerca della LUMSA emanato con decreto rettorale 9 dicembre 2014, n. 1388;

ritenuto opportuno inserire un nuovo articolo e, in generale, rideterminare la numerazione dei vari articoli del su indicato Regolamento;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015,

DECRETA

Il Regolamento per il reclutamento del personale accademico e di ricerca della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale 9 dicembre 2014, n. 1388, è integralmente sostituito dal testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Roma, 12 marzo 2015



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 18, 22, 24 e 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nel rispetto del Codice etico adottato dall'Università, le chiamate e i trasferimenti del personale accademico e di ricerca, le chiamate all'esito di procedura valutativa di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, il conferimento degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, il conferimento di contratti di ricercatori a tempo determinato ed ogni altra forma di reclutamento prevista dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento si conforma, per quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai principi enunciati nella Raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005.
3. Le chiamate o i trasferimenti su posti di ruolo sono possibili sulla base della dotazione organica del personale accademico e di ricerca dell'Università e nel rispetto dell'art. 5, comma 4, dello Statuto.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica per gli incarichi di professore straordinario, i contratti di ricercatore a tempo determinato, i contratti di insegnamento di diritto privato, gli assegni di ricerca e le borse di studio.

Art. 2

Attivazione dei procedimenti di chiamata, di trasferimento o di conferimento di incarichi e di contratti

1. I procedimenti di chiamata, di trasferimento o di conferimento di incarichi e di contratti sono proposti dai singoli Dipartimenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, e vengono approvati dal Senato accademico.
2. La richiesta dei procedimenti di cui al comma precedente, può altresì essere formulata direttamente dal Senato accademico, a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. La richiesta di conferimento di incarichi di professore straordinario a tempo determinato può essere formulata, su proposta del Rettore, dal Senato accademico con maggioranza dei due terzi dei componenti e sulla base di specifici programmi di ricerca o di convenzioni stipulati dall'Università con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta la necessità e la sostenibilità nel tempo alla luce delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale dell'Università.

Art. 3

Bandi

1. I bandi per la copertura di posti di ruolo mediante chiamata o trasferimento, per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o di contratti per posti di ricercatore a tempo determinato, sono emanati con decreto rettorale e pubblicati sul sito dell'Università e sui portali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.
2. Per ciascun posto deve essere emanato uno specifico decreto rettorale. I decreti sono comunicati tempestivamente al Ministero per gli adempimenti di competenza.
3. I bandi specificano il settore concorsuale, il profilo del posto che sarà individuato facendo riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, i criteri di selezione, nonché altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, previsti dallo Statuto della LUMSA e/o richiesti dagli organi accademici.
4. I bandi indicano altresì le specifiche funzioni, i diritti, i doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo al posto da coprire, nonché la data di presa di servizio e la sede di servizio.
5. I bandi sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi ed i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università.

Art. 4

Requisiti di ammissione dei candidati

1. Possono essere ammessi alla selezione per la copertura di un posto di ruolo mediante chiamata: gli studiosi in possesso dell'abilitazione, di cui all'art. 16 legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di medesime funzioni superiori; coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29 gennaio 2011; studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato da tabelle di corrispondenza ministeriali e/o sulla base di criteri equivalenti dedotti da atti o da regolamenti presi od emanati dall'ANVUR o da altri enti o istituzioni nazionali o internazionali competenti. Possono essere ammessi al procedimento di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca: i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono essere ammessi al procedimento di selezione per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato; i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 2, lett. b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In ogni caso ai procedimenti di selezione non possono partecipare coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Università, ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5
Assegni di ricerca e borse di ricerca

Nelle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca, la Commissione è composta dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, dal Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e da un membro esperto del settore concorsuale – scientifico disciplinare scelto tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all'università, o in caso di loro assenza, di altre università italiane o straniere.

Art. 6
Svolgimento della procedura selettiva

1. Le domande dei candidati sono valutate, sulla base della normativa vigente, dalla Commissione permanente per il reclutamento ed il merito di cui all'art. 20 dello Statuto.
2. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche (il cui numero minimo è indicato nei singoli bandi), il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. Con riferimento a settori scientifico disciplinari di provata internazionalizzazione, ovvero in funzione della specificità dell'ambito disciplinare, la Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica.
3. La Commissione, per la copertura di posti di ruolo di professori di seconda fascia, può richiedere l'espletamento di una prova didattica pubblica, con preavviso di almeno dieci giorni dal suo svolgimento.
4. La Commissione valuta, altresì, le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'università ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
5. La Commissione, per il conferimento di assegni per attività di ricerca valuta il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati e può richiedere l'espletamento di un colloquio.
6. La Commissione, per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato, valuta il *curriculum* e la produzione scientifica dei candidati e prevede una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
7. La Commissione, presieduta dal Rettore, individua al suo interno un segretario verbalizzante, svolge i suoi lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione può lavorare anche mediante strumenti telematici che garantiscano il lavoro collegiale.

Art. 7
Esito della procedura selettiva

1. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore o delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto. La commissione può altresì rendere pubblica una graduatoria.
2. La procedura di selezione dovrà concludersi entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.
3. Agli atti della Commissione sarà data opportuna pubblicità sul sito *web* dell'Università.

Art. 8

Nomina

1. La chiamata del o dei vincitori è disposta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto, dal Rettore con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero, in caso di comprovata necessità ed urgenza, da una data anteriore.

Art. 9

Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010.

1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge, possono essere nominati rispettivamente professori di prima fascia e professori di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240 del 2010 con le modalità di seguito indicate:

- ciascun Consiglio di dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, sentito il Senato accademico, la copertura di posti di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta ex commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010;

- la delibera di proposta del Consiglio di dipartimento dovrà esplicitare il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto vacante.

2. Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Consiglio di amministrazione decide anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 dello statuto, sulla base della disponibilità finanziaria, dei requisiti qualitativi di docenza e delle esigenze di funzionamento dell'ateneo.

4. La procedura di valutazione è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 20 dello statuto. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

5. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica altresì:

- a) a coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010 nelle tornate 2012 e 2013;

- b) ai ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240 del 2010;

- c) a coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210 del 1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Università.



Università degli studi di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.2010 N.

240

(D.R. n. 170 del 5.3.2012)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto del Codice Etico di quest'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005.

Art. 2

Destinatari della procedura di chiamata

1. Rientrano tra i destinatari della procedura di chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento:

a) idonei di procedure di prima e seconda fascia bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210 limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, come previsto dall'art. 29 comma 8 della Legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;

b) studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altra Università, nella stessa fascia e nello stesso settore concorsuale per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;

e) alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo per la chiamata rispettivamente nei ruoli di professori di prima fascia e di seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro per i quali esistano le incompatibilità previste dall'art. 18 comma 1 lettera b ultimo periodo della Legge 240/2010.

Art. 3

Procedure selettive ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, ciascun Dipartimento formula la proposta di chiamata, da sottoporre per quanto di competenza, all'esame del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per posti di professore di prima e seconda fascia tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale nonché del piano di riequilibrio previsto dall'art. 5 comma 4 lettera d) della Legge 240/2010. In sede di programmazione l'Università vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010.

2. La proposta indica, se disponibili, gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli elementi di qualificazione scientifica e didattica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura di reclutamento.

96

3. La proposta di delibera, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, dovrà contenere:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la sede di servizio;
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ed in particolare la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- g) gli standard qualitativi, i criteri di valutazione individuale e i criteri comparativi individuati sulla base dei principi stabiliti dal Senato Accademico.
- h) la disponibilità di copertura finanziaria nell'ambito del budget assegnato alla Struttura ovvero nell'ambito di convenzione appositamente stipulata con altri soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3;
- i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che, se stabilito, non potrà essere inferiore a dodici;
- l) ai fini dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche richieste al candidato, l'indicazione dello svolgimento di apposita prova in lingua straniera ovvero l'esclusiva valutazione della documentazione presentata.

4. Successivamente all'approvazione degli Organi Accademici la procedura selettiva viene indetta con decreto rettorale che viene reso pubblico sul sito web dell'Ateneo e sui siti del M.I.U.R. e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché i diritti e i doveri, il trattamento economico e previdenziale previsti dalla normativa vigente per i ruoli selezionati e la relativa copertura finanziaria.

5. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il procedimento di chiamata sarà inoltre reso pubblico sul sito web dell'Ateneo e sui siti del M.I.U.R. e dell'Unione Europea.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto.

2. La Commissione è composta da professori ordinari, la maggioranza dei quali appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri, questi ultimi in servizio nel ruolo e ambito corrispondente al settore concorsuale. In sede di programmazione del fabbisogno del personale docente, il Senato Accademico stabilisce in tre o cinque la composizione delle Commissioni di valutazione.

3. I componenti della Commissione, appartenenti ad Università italiane, devono essere inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione o nel settore scientifico-disciplinare, se espressamente indicato nel bando.

4. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010.

5. Il decreto rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web e all'albo on line di Ateneo. Dalla data di tale ultima pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati.

6. Le dimissioni di un componente della Commissione, per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo previa accettazione con provvedimento rettorale.

Art. 5

Lavori della Commissione

1. La Commissione, dopo aver nominato al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica dei candidati alla chiamata e accerta le competenze linguistiche se previste nel bando.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione valuta:

- la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- l'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore di prima o di seconda fascia da ricoprire;
- la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

Vengono altresì valutati:

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, con relativa titolarità dei fondi di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- organizzazione, direzione e coordinamento di riviste scientifiche dotate di sistema di peer review;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
- nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) <impact factor> totale;
 - 4) <impact factor> medio per pubblicazione;
 - 5) combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione valuta l'attività didattica svolta come titolare di insegnamento ufficiale e l'impegno nelle altre attività universitarie istituzionali opportunamente documentate.

3. La Commissione redige una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato;
- valutazione individuale e collegiale del profilo e della produzione scientifica;
- valutazione collegiale sugli altri profili di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti ai fini del prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento, ovvero non indica alcun candidato motivandone le ragioni.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo on line di Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini stabiliti il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili

le cause del ritardo e stabilisce nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6

Accertamento regolarità degli atti e nomina

1. Il Rettore con proprio decreto accerta entro trenta giorni dalla consegna dei verbali la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato o, in caso di più posti, dei candidati vincitori. Il provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo, comunicato a tutti i candidati e trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.
3. La chiamata è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione della proposta del Consiglio di Dipartimento adottata, entro due mesi dalla data di accertamento della regolarità degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice.
4. La nomina è disposta con decreto del Rettore.
5. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento assuma una delibera di non procedere alla chiamata la stessa dovrà essere dettagliatamente motivata.
6. Qualora il Dipartimento lasci decorre il termine di cui al precedente comma senza assumere la delibera di chiamata non potrà richiedere, nei due anni successivi alla data di approvazione degli atti, l'indizione di una nuova procedura selettiva per posti della medesima fascia e del medesimo settore concorsuale.

Art. 7

Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 6 e dell'art. 29 comma 8 della Legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata di cui all'art. 3 comma 1 da parte degli Organi Accademici, il Dipartimento individua il candidato rientrante tra i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) da sottoporre a valutazione.
2. La formazione della Commissione e lo svolgimento della procedura sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 commi da 1 a 3 del presente Regolamento.
3. Gli atti della Commissione sono approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento il quale propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
4. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e per la mobilità interna dei professori universitari e ricercatori di ruolo continuano ad applicarsi le procedure previste dal Regolamento di Organizzazione di Ateneo.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 4 della Legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge n. 210/1998 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dello Statuto di Ateneo le competenze attribuite ai Dipartimenti sono da intendersi attribuite alle Facoltà.
4. Il presente Regolamento si applica compatibilmente con le disposizioni del vigente statuto.



Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA E DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA (modificato con delibere Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione del 3 e 4 dicembre 2015: art. 7 comma 2 e art. 10 comma 4)

TITOLO I

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, le procedure per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.

Art. 2

Attivazione delle procedure di chiamata

Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, richiede al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia in relazione alle tipologie di cui all'art. 3. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili, e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito all'attivazione della procedura.

Art. 3

Tipologie di chiamata

Le chiamate possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata di professori di I e di II fascia ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 29 comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO II

CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 4

Svolgimento della procedura

1. Successivamente alla delibera di cui all'art.2 da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del rettore, di un bando pubblicato sul sito dell'Ateneo, del Miur e dell'Unione Europea. L'avviso del bando deve, inoltre, essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve necessariamente indicare:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

- c) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
 - h) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando dovrà inoltre prevedere:
- a) il numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
 - c) l'indicazione dei criteri generali di valutazione ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Art. 5

Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura sono ammessi:
 - a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è, in pari data, reso pubblico all'albo dell'Ateneo e in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
 - b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 7

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da tre membri, di cui almeno due di altri Atenei anche stranieri proposti dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia.
2. Almeno due membri della Commissione Esaminatrice devono essere inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando. I docenti esterni saranno estratti a sorte da elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale. Nelle commissioni per la selezione dei professori ordinari uno dei commissari dovrà essere uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE con estrazione del nominativo da elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari OCSE per l'abilitazione scientifica nazionale.
3. Della Commissione non possono far parte i professori che siano nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 8 L. 240/2010, nel rispetto del vigente regolamento ministeriale.
4. Vengono esclusi i docenti che siano contemporaneamente impegnati in altre Commissioni esaminatrici per la chiamata di docenti nella stessa fascia e nello stesso s.s.d. oggetto del bando.
5. La Commissione individua nel suo interno un Presidente e un Segretario. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università del Decreto di nomina decorre il termine di 30 gg per l'eventuale ricusazione.

Art. 8

Valutazione dei candidati

1. La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato dal bando e tenuto conto:
 - a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
 - b) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale profilo indicati nel bando;
 - c) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - d) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.
2. Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.
3. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste. Per i candidati stranieri verifica la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una valutazione comparativa effettuata tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta dai candidati, formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo.
5. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, salvo proroga per non più di un mese, una sola volta, da parte del Rettore, per comprovati motivi. Nel caso i lavori non siano conclusi nel termine, si avviano le procedure per la sostituzione della Commissione, fissando un nuovo termine.
6. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
7. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 9

Provvedimento di chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta, ai sensi della normativa vigente delibera, motivandone la ragione:
 - a) di procedere alla chiamata;
 - b) di non procedere alla chiamata di alcun candidato.
2. La chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La chiamata è disposta con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione di Dipartimento che decide di non formulare alcuna proposta di chiamata, sono notificati a tutti i candidati entro 15 giorni dalla rispettiva adozione.
5. Nel caso in cui il Dipartimento decide di non formulare alcuna proposta di chiamata non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III

CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA AI SENSI DELL'ART 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 10

Svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La valutazione è effettuata da apposita Commissione sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui all'art.24, comma 5, della legge 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo, adottato sulla base di criteri fissati con DM 4 agosto 2011. Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo, si farà riferimento ai criteri generali fissati dal DM 4 agosto 2011, n. 344.
4. La Commissione Esaminatrice è nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta di tre Professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno due di altri Atenei anche stranieri. I docenti esterni saranno estratti a sorte da elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale
5. La commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a

maggioranza assoluta degli stessi. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

6. La valutazione avviene sulla base di criteri determinati dalla commissione nella seduta preliminare e resi pubblici sul sito di Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 4 della L. 240/2010.

7. Il termine del procedimento è quello previsto all'art. 8 del presente regolamento ridotto della metà.

8. A decorrere dal 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010.

Art.11

Provvedimento di chiamata

1. Nel caso di valutazione positiva, il Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, propone a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

2. La chiamata è approvata dal Consiglio d'Amministrazione ed è disposta con decreto del Rettore. Il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art.12

Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 la procedura indicata negli artt. 10 e 11 può essere utilizzata ai fini della chiamata dei professori di I e II fascia relativamente al personale docente in servizio presso l'Ateneo nel caso in cui non ci siano più abilitati nello stesso settore scientifico disciplinare. In caso di unico candidato si può procedere su valutazione diretta da parte del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 L. 240/2010, nel proporre con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto il candidato idoneo per la chiamata.

TITOLO IV

PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA

Art.13

Svolgimento della procedura

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 29 comma 7 della legge 240/2010).

2. I Consigli di Dipartimento possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo indeterminato mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. I Consigli di Dipartimento, possono altresì proporre la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
4. Il provvedimento di chiamata, nel rispetto dell'art. 2 del presente regolamento, è adottato con proprio decreto dal Rettore previa concessione nulla osta alla nomina del Ministero e parere favorevole del CUN.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Norme transitorie

1. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, sulla base dei fondi provenienti dal "Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia", possono essere destinatari di chiamata sulla base del procedimento di cui all'art. 12 del Titolo III del presente regolamento.

Art.15

Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto d'Ateneo, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Università degli studi di Messina



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Ultima modifica: D.R. n. 2009 del 22 luglio 2014

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Messina, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia può avvenire per:
 - a) chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Art. 2

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo.
2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
4. La proposta deve contenere:
 - a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;

- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.
5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:
- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo II

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

Art. 3

Procedimento e contenuti del bando

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso di bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto o i posti;
 - c) il settore concorsuale o i settori concorsuali e prioritariamente il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari per i quali viene chiesto il posto o vengono chiesti i posti;
 - d) la struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;
 - e) la sede di servizio;
 - f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. b) legge n. 240 /2010 e ai sensi del successivo art. 4;
 - l) la previsione del termine, non inferiore a venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data

di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione delle domande;

m) l'indicazione della documentazione nonché dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato dovrà presentare unitamente alla domanda;

n) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, con l'osservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), legge n. 240/2010 e di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento;

o) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

p) l'indicazione della lingua straniera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Condizioni soggettive di ammissibilità

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa;

b) candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

c) professori già in servizio in altri Atenei italiani nella fascia e nel settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero competente, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno. Nel caso di procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia. Nel caso di procedura valutativa per la copertura di un posto di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di cui il membro interno, eventualmente, di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, prioritariamente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione; i professori di seconda fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei candidati all'abilitazione per la fascia dei professori ordinari; professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai

migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

4. I due commissari diversi dal membro interno devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani ovvero Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE. Tali commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, i quali, in numero non inferiore a sei, su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quello del Dipartimento del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La valutazione avviene sulla base dei criteri specificati dalla Commissione, nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lett. n), del presente regolamento.

2. Ai fini della copertura di un posto di prima o di seconda fascia, i candidati abilitati ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente regolamento, e non provenienti dalla fascia di professore associato, devono, comunque, sostenere una prova didattica ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede.

3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7

Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne verrà nominata una nuova in sostituzione della precedente.

2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici

competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo o provveda ad eventuali modifiche.

3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che decide ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. k), del vigente Statuto d'Ateneo, la chiamata del candidato selezionato. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento, nel caso di rinunce, delibera tenuto conto dello scorrimento della graduatoria approvata dalla Commissione.

Titolo III

Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nel caso di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia per chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato o dei candidati abilitati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione, in relazione a determinate fasce e settori concorsuali (o settori scientifico-disciplinari), e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e in considerazione dei costi previsti per il trattamento previdenziale ed economico del chiamato o dei chiamati proposti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

3. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per il periodo temporale previsto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; a tal fine si possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Dopo la scadenza di tale periodo, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, disciplinate dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 10

Commissione di valutazione e norme procedurali

1. La procedura valutativa è effettuata da una commissione di tre membri, i cui lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla nomina.

2. La Commissione è nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento, ed è composta da tre docenti di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia e da tre docenti, di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia, per la chiamata di un professore di seconda fascia.

3. I docenti sono individuati all'interno del Dipartimento, ove possibile, e almeno uno deve appartenere al settore concorsuale oggetto del bando e, eventualmente, al settore scientifico-

disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, secondo la proposta approvata di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per far parte della Commissione essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art.5, comma 3.

Art. 11

Criteri e parametri di valutazione

1. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo al sessennio antecedente l'apertura della procedura, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
3. All'esito della procedura di cui al presente titolo, l'immissione nel ruolo di prima o seconda fascia del candidato o dei candidati chiamati è disposta con decreto del Rettore.

Titolo IV

Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, il Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

Art. 13

Commissione, criteri e parametri di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità procedurali sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. La valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, si svolgerà nell'ambito dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 14

Chiamata

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. In caso di esito positivo della procedura di chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, con decreto rettorale.

Titolo V

Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005

Art. 15

Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la chiamata dei ricercatori.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una specifica proposta al MIUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, nei casi e nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del professore ordinario o del professore associato ovvero del ricercatore determinandone la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “*Regolamento relativo alla chiamata dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge 240/2010*”, emanato con D.R. n. 176 del 23 gennaio 2012.



Università degli studi di Milano



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 1 - Ambito di operatività.

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005, e dello Statuto e del Codice etico dell'Ateneo, disciplina i criteri e le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Milano dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, assicura la copertura finanziaria per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché della disposizione prevista dall'art. 5, comma 4 lettera d), della medesima legge 240, in coerenza con le risorse destinate a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione.

2. Nell'ambito della programmazione, almeno un quinto delle risorse disponibili è vincolato alle chiamate di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.

3. Nell'ambito della programmazione è possibile destinare a procedure valutative per le chiamate di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

4. Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale del posto da ricoprire, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 240/2010. Il finanziatore è tenuto a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.



Art. 3 - Attivazione di nuovi posti di professore.

1. Le richieste di assegnazione di nuovi posti di professore di prima e di seconda fascia possono essere avanzate dai Dipartimenti, entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione o quando se ne verifichi la necessità e comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate dallo stesso Consiglio ai sensi del precedente art. 2, comma 1. I Dipartimenti avanzano le richieste in relazione alla propria programmazione triennale di fabbisogno di personale, coerente con la programmazione di Ateneo, approvata preventivamente dai rispettivi Consigli con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, comprendenti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori afferenti al Dipartimento.

2. Su ciascuna richiesta, deliberata dal Dipartimento di riferimento e motivata sulla base delle sue esigenze scientifiche e didattiche, deve esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto e dell'art. 16, comma 9, del Regolamento generale d'Ateneo, il Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato.

3. Il Consiglio di amministrazione, anche tenendo conto dei pareri formulati dai Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti coordinandole in un quadro di sistema, nella prospettiva di un impiego razionale delle risorse e nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati dallo Statuto.

4. Le richieste definitive di nuovi posti sono approvate dai Consigli dei Dipartimenti interessati nella composizione limitata ai professori ordinari, se riferite a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferite a posti di professore di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. In ciascuna richiesta deve essere indicata la modalità di copertura del posto, anche in relazione ai costi relativi, e precisamente se occorra procedere con:

a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dal comma 7 dell'art. 29 della legge 240/2010;

b) chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;

c) chiamata all'esito di procedura di selezione indetta nel rispetto del vincolo disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, secondo le modalità stabilite dal comma 1 del medesimo art. 18;

d) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a norma del comma 3 - lettera b) - del medesimo art. 24 della legge 240 che abbiano



conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;

e) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili.

6. Il Dipartimento proponente deve inoltre indicare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;
- c) l'eventuale profilo richiesto per la chiamata mediante la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le funzioni didattiche e scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;
- e) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento;
- f) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, occorre evidenziare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti.

7. Il Dipartimento proponente può indicare:

- un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b), c) ed e) del precedente comma 5;
- le competenze linguistiche eventualmente da accertare, in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 5.

8. Nei casi previsti dal precedente comma 5, lettere b), c) e d), il Dipartimento proponente deve indicare altresì le modalità di espletamento della prova orale (prova didattica e seminario scientifico), da svolgersi in forma pubblica, in lingua italiana oppure tutta o in parte in lingua inglese, a scelta del candidato, o in altra lingua.



Titolo I - Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui ai seguenti Titoli II e III.

Art. 4 - Modalità di definizione degli standard

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al DM 4 agosto 2011, n. 344 e ai successivi articoli del presente Titolo. Qualora le procedure di selezione riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario, gli standard di valutazione sono definiti anche in relazione a tale attività.

2. Per le procedure previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, in aggiunta alle attività oggetto del contratto, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, hanno avuto accesso al contratto. Qualora i candidati siano stati inquadrati, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della medesima legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini del procedimento di cui al citato comma 5 dell'art. 24 della legge 240.

3. Per le procedure contemplate dall'art. 18 e dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di selezione di cui all'art. 12 valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche

- procedure per posti di professore di prima fascia: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti limitatamente alle procedure da svolgere ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6

- procedure per posti di professore prima fascia: 30 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 25 punti;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio



- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 5 punti;
- d) attività clinico-assistenziali, ove previste,
- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 10 punti.

Art. 6 - Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.

2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

3. Per le procedure di valutazione da svolgere nel quadro dell'art. 24, commi 5 e 6, sono considerati gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.

Art. 7 - Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:

- a) autonomia scientifica dei candidati;
- b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.



2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva per le procedure di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la possibilità di limitare il numero massimo di pubblicazioni presentabili, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7, nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
- d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati

Art. 8 - Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio.

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 9 - Valutazione delle attività clinico-assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.



Titolo II - Procedure di chiamata nel quadro dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010.

Art. 10 - Bando di selezione.

1. La procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 240/2010 si avvia mediante l'emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando pubblicato sui siti web dell'Ateneo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando può riferirsi a più posti e riguardare più Dipartimenti. Il bando deve specificare per ciascun posto:

- a) la fascia cui è riferito;
- b) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- c) il settore concorsuale e l'eventuale o gli eventuali settori scientifico-disciplinari che definiscono il profilo della posizione;
- d) le funzioni didattiche e scientifiche, ed eventualmente anche clinico-assistenziali, e l'impegno da assolvere in caso di chiamata;
- e) il trattamento economico e previdenziale;
- f) i diritti e i doveri del docente;
- g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di cui al successivo art. 11;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 7;
- i) gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, come specificati al Titolo I del presente Regolamento;
- j) le modalità di svolgimento della prova orale (lezione e seminario scientifico), ai sensi del successivo art. 13;
- k) la lingua straniera per la quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche possedute dai candidati;
- l) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in convenzione, la struttura ospedaliera presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività medesima.

3. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo



stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.

Art. 11 - Requisiti di ammissione.

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:

a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, l'abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;

b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Milano, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.

3. Non possono partecipare ai procedimenti per le chiamate coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12- Commissione di selezione.

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio o dei Consigli dei Dipartimenti interessati, entro due mesi dall'assegnazione del posto.



2. La Commissione di selezione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. Qualora il Dipartimento proponente abbia indicato uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della Commissione devono essere scelti esclusivamente all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati.

3. Qualora la Commissione di selezione debba espletare, ai sensi del comma 4 dell'art. 10, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari, il numero dei suoi componenti è elevato a cinque.

4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale.

5. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.

6. Nel caso ricorra la condizione indicata al comma 4 dell'art. 10 e al comma 3 del presente articolo e la Commissione debba essere costituita da cinque componenti, ciascun Dipartimento segnala il nominativo di uno dei due componenti la cui designazione compete direttamente ai Dipartimenti. Qualora i Dipartimenti interessati siano più di due, la designazione dei due componenti è effettuata dai Dipartimenti congiuntamente. I restanti tre componenti sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista composta dai nominativi dei professori esterni all'Università, designati dai Dipartimenti interessati in numero di due per Dipartimento. Il sorteggio è effettuato in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di genere e, ove possibile, la rappresentatività dei Dipartimenti interessati. I Consigli dei Dipartimenti provvedono a tali adempimenti nella composizione e con la maggioranza indicata al comma 5. I Consigli dei Dipartimenti sono tenuti a fornire i curricula dei professori designati.

7. Della Commissione di selezione possono comunque far parte, qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, studiosi o esperti di livello pari



a quello dei professori ordinari italiani in servizio presso università di Paesi stranieri aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

8. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia; restano confermate le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 del presente articolo. In questo caso la designazione del Commissario è effettuata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia.

9. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali cui si riferisce il bando, ovvero nel settore o nei settori scientifici-disciplinari, ove indicati nel bando, e appartenere a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia, ovvero di seconda fascia nel caso contemplato al comma 8.

10. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.

11. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

12. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.

13. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.

14. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

15. Le Commissioni, ciascuna delle quali individua al proprio interno un presidente e un segretario, svolgono i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Esse possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

16. Fatta salva la fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 10 e al comma 3 del presente articolo, nel caso in cui abbia presentato domanda di ammissione alle procedure di selezione di cui al presente Titolo un solo candidato già in servizio in altra università italiana per la medesima fascia, ovvero in servizio per la posizione



equivalente in una università di Paesi stranieri aderenti all'OCSE, il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di selezione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo che si trovino nelle condizioni stabilite dal comma 2, in possesso del requisito di cui al comma 12. In mancanza di professori dell'Ateneo, sono designati professori in servizio presso altri Atenei italiani. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 del presente articolo.

17. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di riconsiliazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

18. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 13 - Modalità di svolgimento delle selezioni.

1. In armonia con le disposizioni recate dal Titolo I del presente Regolamento, ciascuna Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività specificate al predetto Titolo I, compresa la valutazione di una prova orale, comprendente lo svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico. La Commissione valuta altresì specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell'Ateneo.

2. Alla prova orale, che deve svolgersi in seduta pubblica, può essere attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un massimo di 10 punti per il seminario scientifico. Sono ammessi alla prova i candidati giudicati meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1, svolta dalla Commissione in seduta riservata, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando, secondo l'ordine della graduatoria di merito. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione; contestualmente alla scelta



dell'argomento della lezione, il candidato è tenuto a comunicare alla Commissione l'argomento scelto per il seminario scientifico.

3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.

Art. 14 - Termine del procedimento di selezione e verifica dei relativi atti.

1. Le Commissioni di selezione concludono i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.

2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.

3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.

4. Gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto del bando è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - Chiamata del candidato selezionato.

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la



copertura del posto o dei posti assegnatigli. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.

4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010

Art. 16 - Modalità di svolgimento.

1. La procedura di chiamata a professore di prima o di seconda fascia da ricoprire ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 si avvia previa emanazione del relativo bando, corredato dell'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di riferimento. Il periodo di apertura del bando non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo.

2. Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge, con le limitazioni indicate al comma 3 dell'art. 11.

3. Le procedure di valutazione si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, con esclusione dello svolgimento della prova orale.

4. La Commissione di valutazione è nominata con decreto rettorale ed è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi. Essa è costituita e opera secondo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento. Si applicano per le chiamate le disposizioni recate dall'art. 15.

5. Fatta salva la fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 10 e al comma 3 dell'art. 12, nei casi in cui abbia fatto domanda un solo candidato, il Consiglio del



Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di valutazione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo che si trovino nelle condizioni stabilite al comma 2 dell'art. 12, in possesso del requisito di cui al comma 12 del medesimo art. 12. In mancanza di professori dell'Ateneo, sono designati professori in servizio presso altri atenei italiani. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 dell'art. 12.

Titolo IV - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010

Art. 17 - Modalità di svolgimento.

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio del Dipartimento di riferimento delibera di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 240/2010.

2. Qualora, entro il termine indicato al comma 1, il ricercatore non sia ancora in possesso della prescritta abilitazione, ma comunque la consegua entro la naturale scadenza del contratto, la procedura di valutazione è avviata successivamente all'acquisizione della stessa.

3. La valutazione si svolge secondo le modalità stabilite all'art. 13, a cura di una Commissione costituita sulla base delle regole, per quanto compatibili, contenute all'art. 12. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina. Per la verifica degli atti valgono le disposizioni di cui all'art. 14.

4. Il Consiglio del Dipartimento interessato prende atto degli esiti della valutazione condotta dall'apposita Commissione e propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo.



5. I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli professori e ricercatori e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art.18 - Norme finali

1. Tutte le designazioni dei componenti le Commissioni di selezione e di valutazione sono effettuate dai Consigli di Dipartimento a scrutinio palese.

2. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ateneo, il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con decreto rettorale 9 marzo 2012, registrato al n. 278681.



Università degli studi di Milano Bicocca

***MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA
FASCIA***

Emanato con D.R. n. 15258 del 30 novembre 2016
Pubblicato all'Albo-on line dell'Ateneo il 1° dicembre 2016
In vigore dal 2 dicembre 2016

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA
DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

Titolo I – Norme generali

Art 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.3.2005.

Art. 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. La chiamata dei professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo. Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare all'Università apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il Dipartimento, sulla base della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, di approvare la proposta di copertura di posti di professori di prima e seconda fascia.

3. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:

- a) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
- b) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
- c) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005.

4. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29.7.2011, n. 336 e del D.M. 12.6.2012, n. 159, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la struttura di riferimento;
- d) la sede di servizio;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno scientifico e didattico;
- f) le modalità di reclutamento secondo quanto previsto dal precedente comma 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;
- h) gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010;
- i) nel caso di svolgimento di attività assistenziali in ambito convenzionale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste, della struttura sanitaria e unità operativa dove l'attività verrà svolta in base agli impegni assunti con la struttura sanitaria interessata.

5. In caso di svolgimento di procedura di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2:

- a) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. Nei limiti definiti della programmazione triennale e dei vincoli di legge e finanziari, Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assegna e istituisce i posti di prima e seconda fascia ai Dipartimenti, indicando le connesse procedure di copertura.

Titolo II – Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, della Legge 240/2010)

Art. 3

Procedura di selezione

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato **all'Albo on-line**, sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29.7.2111, n. 336 e del D.M. 12.6.2012, n. 159, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- g) i diritti e i doveri del professore;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste e della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- n) previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia mai stato professore di prima o seconda fascia in una Università italiana, o non abbia ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ¹³⁴ricusazione dei Commissari da parte dei candidati.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori di prima fascia o dirigenti di ricerca, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo comunque appartenenti al settore concorsuale o macrosettore oggetto della selezione o da stranieri appartenenti a ruoli equivalenti e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali diversi tra loro.

La determinazione del numero effettivo dei commissari è rimessa al Dipartimento proponente anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.

3. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore sentito il senato accademico tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno doppio rispetto al numero di commissari esterni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae.

4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici.

7. Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

8. Non possono far parte della Commissione coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura di cui sopra.

Art. 6

Svolgimento della procedura

1. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri per la valutazione dell'attività didattica, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.

2. Al termine delle valutazioni di cui al comma 1 è prevista, per i soli candidati indicati all'art. 3, comma 2, lettera n), una lezione, che si dovrà svolgere in seduta pubblica, su argomenti inerenti le aree tematiche oggetto del bando. Ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque argomenti proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che sarà oggetto della lezione. La lezione dovrà svolgersi 24 ore dopo la scelta della tematica. La prova didattica concorre alla valutazione complessiva dei candidati che la sostengono.

3. Le Commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 4 mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati sul sito di Ateneo.

5. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

Art. 8

Chiamata del candidato

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. **Il Consiglio di Amministrazione, per le sole chiamate dei professori di prima fascia, subordinerà la stessa al soddisfacimento dei requisiti indicati nella delibera n. 132/2016 dell'ANVUR fatta salva la sostituzione del punto b. V della delibera con il requisito "aver ricoperto incarichi gestionali di particolare rilevanza dal punto di vista tanto qualitativo quanto quantitativo negli Atenei di provenienza".**
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non approvi la chiamata, il Dipartimento interessato, non potrà richiedere nei due anni successivi la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III – Chiamata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005)

Art. 9

Svolgimento della procedura

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma, 9, della Legge 230/2005.

Titolo IV – Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5, della Legge 240/2010)

Art. 10

Indizione della procedura di valutazione

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 i titolari di contratto da ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 vengono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.
2. La valutazione del candidato è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato. La composizione della Commissione e i termini del procedimento sono disciplinati dagli art. 5 e 7 del presente Regolamento.

Titolo V – Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6, della Legge 240/2010)

Art. 11

Indizione della procedura di valutazione

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, e nell'ambito della programmazione triennale il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, procedure di valutazione individuale, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali stabiliti dal D.M. 4.8.2011, n.344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010. La delibera deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un avviso pubblicato all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di quindici giorni.
3. Non possono partecipare alla valutazione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La valutazione è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato, la cui composizione è disciplinata dall'art. 5. A parziale deroga di quanto disposto all'art. 7 del presente regolamento, la Commissione completa i suoi lavori entro due mesi dalla nomina.
5. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.
6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato bandito il posto.
7. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
8. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line.



Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale

- Via Università 4, Modena

AFFISSO ALL'ALBO DI ATENEO IL 03/06/2014

Decreto Rep nr. 109/2014

Prot. Nr. 10236

TESTO APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO DEL 7 maggio 2014.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante **“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”** in particolare gli artt. 18 e 24;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio d'amministrazione del 08.03.2012;

VISTO il decreto rettorale nr 245 del 03.04.2012.

VISTE le delibere del Consiglio d'amministrazione del 24.04.2014 e del Senato Accademico del 07.05.2014;

DECRETA

E' così modificato il **“Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata , di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”**:

Articolo 1-Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24 della legge 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Articolo 2 -Richieste delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.

2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005;

b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010;

c) chiamata in base all'esito di procedura valutativa di professori di II e I fascia già in servizio presso l'Ateneo ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, con l'indicazione degli standard qualitativi previsti dallo stesso articolo 24 comma 6 della suddetta Legge

4. La delibera del Dipartimento deve contenere:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) la sede di servizio;

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico e l'eventuale impegno assistenziale

f) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3., nonché la relativa copertura finanziaria

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:

g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

j) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.

5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

TITOLO I^A

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3- Procedure selettive

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

a) Il numero dei posti messi a bando;

b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

c) la struttura richiedente;

- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico e assistenziale);
- g) diritti e i doveri nonché il trattamento economico e previdenziale proposto;
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- i) i requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 18 comma 1 lettera b) per l'ammissione alla procedura;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4 -Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nel bando. **Almeno due** dei componenti debbono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. In caso di indisponibilità di professori appartenenti al settore concorsuale indicato nel bando, si farà riferimento al macro-settore concorsuale.
- 2.bis Nelle procedure di chiamata, relativamente alle procedure selettive per il reclutamento di professori ordinari, di cui all'art. 18 della legge 240 del 2010, deve essere garantita la presenza di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE**
3. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5- Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010⁴⁴ nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236 del 2 maggio 2011).

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

3. Al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7- Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del rettore.

2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.

6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, il Dipartimento propone, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un **rapporto di coniugio**, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

2. Il Dipartimento, qualora abbia deliberato con adeguata motivazione di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere, per la copertura del posto, l'indizione di nuove procedure di reclutamento

3. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed, eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento Rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO II[^]

CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 legge 240/2010)

Articolo 9- Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 5 il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

2. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 6 il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

3. Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate da una commissione, nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nella richiesta. **Almeno due** dei componenti debbono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.

Nelle presenti procedure per il reclutamento di professori ordinari, deve essere garantita la presenza di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE. In caso di indisponibilità di professori appartenenti al settore concorsuale indicato nella richiesta si farà riferimento al macro-settore concorsuale.

4. L'attività della commissione è approvata con delibera del consiglio di dipartimento.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 commi da 3 a 5 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2.

Art. 10 - Chiamata del Candidato

1. All'esito della procedura, il dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un **rapporto di coniugio**, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed, eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento Rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO III[^]

DISCIPLINA TRANSITORIA e ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11 -Disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato di ruolo e dei ricercatori, continuano ad applicarsi le procedure previste dal *"Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, emanato con DR n..0427 del 19.12.2006, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 164/2006"*, per le sole norme compatibili e che qui si intendono completamente richiamate.

3 Nelle more dell' entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento al Dipartimento sono da intendersi attribuite alle Facoltà.

Art. 12- Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Modena, 03/06/2014

IL RETTORE

f.to (Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)



Università degli studi del Molise



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA (in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)

TITOLO I **NORME GENERALI**

ART. 1

Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'Università degli Studi del Molise, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2

Richieste delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera del relativo Consiglio adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulla base di esigenze scientifiche espresse dal Consiglio di Dipartimento stesso o di esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di Studio; ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino nel Dipartimento funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le proposte di chiamate saranno formulate anche sulla base delle esigenze assistenziali.
3. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005;
 - b. chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010.
4. Nei casi previsti al precedente comma 3, lettera c, tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, ove necessario anche assistenziale, previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.



5. La delibera del Consiglio di Dipartimento debitamente motivata deve contenere:
- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico, scientifico e, ove necessario, assistenziale;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 4 del presente articolo;
 - g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà essere adottata dopo aver sentito l'ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise).
6. Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo:
- a) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

TITOLO II

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

(art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

ART. 3

Procedure comparative

1. La procedura comparativa è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo, su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
- a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;



- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

ART. 4

Commissione di valutazione

- 1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
- 2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università degli Studi del Molise, da individuarsi fra docenti di comprovata qualificazione di altri Atenei.
- 3. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
- 4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
- 5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- 6. Non possono fare parte della commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
- 7. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 5

Candidati

- 1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.



2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 7

Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

ART. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.



TITOLO III
CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
(art. 24, commi 5 e 6 Legge n. 240/2010)

ART. 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, i dipartimenti provvedono alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 il Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate da una commissione nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La commissione è composta da tre professori di prima fascia del settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università degli Studi del Molise, da individuarsi fra docenti di comprovata qualificazione di altri Atenei.
4. L'attività della commissione è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4, commi da 4, 5, 6 e 7, del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 10

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Emanato con D.R. n. 512 del 24 maggio 2012





Università degli studi di Napoli Federico II



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, relativa a *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, e, in particolare, l'art. 1, comma 9;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e, in particolare, gli artt. 18 e 24, commi 5 e 6;
- VISTO** il D.M. 7 giugno 2012, n. 76 concernente il *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”*;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013, successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);
- VISTO** *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*, emanato con D.R. n. 787 del 17/03/2014;
- VISTA** la Delibera del 17/02/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulla modifica dell'art. 7, comma 4 del Regolamento di cui sopra,
- VISTA** la Delibera del 20/02/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 4 del citato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

DECRETA

Il *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*, emanato con il D.R. n. 787 del 17/03/2014, è modificato, limitatamente all'art. 7, comma 4, come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il testo modificato del Regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 787 del 17/03/2014.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

TITOLO 1 – Norme generali

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/3/2005.

Art. 2 – Richieste delle strutture

1. Entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento, sulla base di comprovate esigenze di didattica e di ricerca nei propri Settori Scientifico Disciplinari di Riferimento (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del *Regolamento di Ateneo per la Disciplina dei Compiti e delle Modalità di Funzionamento degli Organi Dipartimentali e dell'Elezion del Direttore di Dipartimento*), possono chiedere al Consiglio di Amministrazione risorse in termini di punti organico per l'attivazione delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, compatibilmente con la programmazione finanziaria e la programmazione del personale dell'Ateneo, indicando per ciascuna procedura:

- a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti messi a bando;
- b) per ciascun posto eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
- c) per ciascun posto le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, e l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II o alle strutture ospedaliere veterinarie dopo l'immissione in ruolo.

2. Il Dipartimento che intenda chiedere risorse sulla base di esigenze didattiche e di ricerca in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento, di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento, avanza la richiesta di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato accordo o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il Settore Concorsuale per cui si intende attivare la procedura di chiamata il Dipartimento interessato può comunque avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali.

3. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche e, quando rilevante, delle attività clinico-assistenziali, esprime parere il Consiglio della Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato Accademico.

4. La delibera di richiesta di attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 è adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Dipartimento delibera altresì per ciascuna richiesta di attivazione di procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2 le modalità di copertura ovvero per ogni posto:

- a) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 con l'indicazione di eventuale riserva di cui al comma 4 del citato articolo 18;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010;
- c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 15 comma 9 della Legge 230/2005.



6. Nelle procedure di cui alle lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 3, 4 e 5, la delibera di Dipartimento può prevedere ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed eventualmente può indicare quanto previsto al successivo art. 4, comma 2, l'ultimo periodo.

Nelle procedure di cui al citato art. 24, commi 5 e 6, si dovrà necessariamente tenere conto anche degli indicatori qualitativi individuati dal D.M. 4/8/2011 n. 344.

Per i posti per i quali sia prevista la possibilità di svolgimento di attività clinico-assistenziale, il Dipartimento Universitario definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tali attività in accordo con quanto previsto al successivo art. 5Bis.

7. La delibera del Dipartimento può, inoltre, prevedere:

- a) un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- c) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale il candidato illustra la propria attività di ricerca;
- d) l'eventuale prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta del candidato ricompreso nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura. La prova didattica è obbligatoria per i candidati non appartenenti ai ruoli universitari.

8. Esclusivamente per le procedure di cui all'art. 18 e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la delibera del Dipartimento deve, infine, indicare quanto previsto dal successivo art. 6.

9. La delibera del Dipartimento di cui ai precedenti commi 5, 6, 7 e 8 è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.

10. Il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, proposti dai Dipartimenti, nel rispetto della disponibilità finanziaria sulla base della programmazione triennale, attribuendo le relative risorse.

TITOLO 2 – Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 e all'art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010

Art. 3 – Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerati il volume, l'intensità, la continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi indicati dal Dipartimento ai sensi del precedente art. 2 comma 6.

2. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente regolamento stabilisce e comunica al candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare indicato dal candidato, tra i quali il candidato sceglie l'oggetto dell'eventuale prova.

3. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale.



Art. 4 – Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. La Commissione valuta l'attività di ricerca dei candidati sulla base dell'intera produzione scientifica, delle pubblicazioni scientifiche presentate e dei titoli.

2. Gli standard qualitativi per la valutazione dell'attività di ricerca tengono in considerazione, oltre gli eventuali ulteriori elementi indicati dal Dipartimento ai sensi del precedente art. 2 comma 6, i seguenti aspetti:

- a) autonomia scientifica dei candidati;
- b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

Il Dipartimento può indicare una graduazione della rilevanza di tali aspetti e degli eventuali ulteriori elementi fissati ai sensi del precedente art. 2 comma 6.

3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, la possibilità (di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) del presente regolamento), di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione analitica, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 5 – Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.



Art. 5Bis – Valutazione delle attività clinico assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono valutate la durata, l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei pesi agli elementi oggetto di valutazione nelle procedure di cui all'art. 18 e all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

1. Nelle procedure di chiamata di cui all'art. 18 e all'art. 24, comma 6, i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 5bis del presente regolamento sono indicati dal Dipartimento nella delibera di cui all'art. 2 comma 8 nei limiti percentuali di seguito indicati:

- a) per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti o l'eventuale prova didattica tra il 30% e il 50%;
- b) per l'attività di ricerca scientifica tra il 40% e il 70%;
- c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio fino al 10%;
- d) per l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, fino al 15%.

TITOLO 3 – Commissione di valutazione e termini dei procedimenti di cui all'art. 18 e all'art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010

Art. 7 – Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo in base all'art. 2, comma 1, oppure, se la proposta è effettuata in base all'art. 2, comma 2, dal Dipartimento che ha fatto la richiesta di concerto con il Dipartimento di riferimento. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata - entro 20 giorni dalla notifica al Dipartimento dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, comma 10 - a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.

2. La commissione è composta da tre professori scelti:

- nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia, tra i professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macrosettore, o appartenenti a un ruolo equivalente;
- nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia, tra almeno due professori di prima fascia ed, eventualmente, uno di seconda fascia del settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, del macro settore, o appartenenti a un ruolo equivalente.

3. Nell'ipotesi di copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale, il Rettore può procedere alla nomina di un'unica Commissione che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce. In tale caso, la Commissione deve essere composta da soli professori di I fascia.



4. I componenti della Commissione devono appartenere alle “Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rilasciare in tale seconda ipotesi, attestante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.
5. Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall’Ufficio competente all’interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, composta da almeno quattro professori. I componenti sorteggiabili devono essere esterni all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e devono essere individuati o tra professori di prima fascia di comprovato riconoscimento internazionale di Atenei distinti o tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università di un altro Paese OCSE, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
6. La commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
7. Non possono fare parte della commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.
8. Deve essere assicurata l’assenza di conflitti di interesse diretti o indiretti tra i componenti della Commissione.
9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.



TITOLO 4 – Copertura mediante procedura comparativa (art. 18 Legge n. 240/2010)

Art. 9 – Procedura comparativa

1. La procedura comparativa è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Una sintesi del bando è altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "*concorsi ed esami*".
2. Il bando deve contenere:
 - a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti;
 - b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale per ciascun posto;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico-assistenziale, ove previsto, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria o alle strutture ospedaliere veterinarie) per ciascun posto;
 - d) il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "*concorsi ed esami*";
 - e) l'eventuale riserva per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo di cui all'art.18 comma 4 Legge 240/2010;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - g) l'indicazione dei criteri generali di valutazione delle attività cui la commissione dovrà attenersi, individuati dalle strutture nella delibera di cui all'art. 2 comma 6 del presente regolamento e i relativi pesi in accordo con quanto stabilito nell'art. 6;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e in cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) l'eventuale seminario, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale i candidati illustrano la propria attività di ricerca ;
 - o) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del candidato di potere indicare il Settore Scientifico Disciplinare ricompreso nel Settore Concorsuale, in cui svolgere la prova medesima;
 - p) nel caso di posti per i quali sia prevista la possibilità di svolgere attività clinico-assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrebbe essere svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 10 – Candidati

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al periodo di durata della stessa;



- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità in un Settore Scientifico Disciplinare compreso nel Settore Concorsuale ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, ovvero fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei afferenti al Settore Concorsuale per cui è bandita la procedura nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando e operanti in un ambito corrispondente al Settore Concorsuale oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Art. 11– Modalità di svolgimento della procedura

1. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica, scientifica e assistenziale, ove prevista, e dei pesi per le diverse attività, fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.
2. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nell/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stata bandita la procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12 – Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro trenta giorni dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nell'ipotesi disciplinata al precedente art. 2, comma 2, la proposta di chiamata è disposta dal Dipartimento richiedente.
3. Nel caso in cui nel termine indicato al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
4. Il professore afferirà al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata per almeno tre anni.



TITOLO 5 – Copertura mediante procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010)

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, della Legge n. 240/2010

1. Nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 6. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento. Alla procedura è data pubblicità sul portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento.
2. Al termine della procedura, se il candidato ha superato con esito positivo la valutazione della Commissione il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La procedura di cui al presente articolo deve in ogni caso concludersi prima del termine di scadenza del contratto di tipologia b) di cui è titolare il soggetto valutato.

Art. 14 – Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Il Rettore avvia la procedura mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un avviso nel quale sono riportati:
 - a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti messi a bando;
 - b) l'indicazione degli eventuali Settori Scientifico Disciplinari per ciascun posto;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico-assistenziale, ove previsto, da proporre all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II o alle strutture ospedaliere veterinarie) per ciascun posto;
 - d) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni; all'istanza deve essere allegato il *curriculum vitae* datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
 - e) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2, comma 6, e dei pesi di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - f) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale i candidati illustrano la propria attività di ricerca;
 - g) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del candidato di potere indicare il Settore Scientifico Disciplinare ricompreso nel Settore Concorsuale, in cui svolgere la prova medesima.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la II e/o I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.



3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica e scientifica e dei pesi per le diverse attività fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.

4. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nell/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stata bandita la procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 8 del presente regolamento.

5. Il Consiglio di Dipartimento, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Nel caso in cui nel termine indicato al precedente comma il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 6 – Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 15 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, commi 1 e 2 e 3, la copertura per posti di I e II fascia può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:

- a) stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La copertura di posti di I fascia può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori di I fascia afferenti al Dipartimento.

5. La proposta di chiamata può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche di concerto con un Dipartimento dell'Ateneo.



Art. 16 – Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

1. Le proposte di chiamata diretta o per chiara fama devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Università degli studi di Napoli
L'Orientale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 1257 del 29.12.2011 (affisso all’Albo prot. n. 22598 Rep. N.157 del 30.12.2011);

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Titolo I ***Norme generali***

Art. 1 **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, la procedura di chiamata dei professori di I e II fascia.

La procedura di chiamata dei professori di I e II fascia avviene attraverso tre distinte fattispecie:

a) chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; tale procedura consiste in un concorso indetto dall’Università, ed è aperta:

- ai titolari di abilitazione scientifica nazionale;
- ai professori di I e II fascia già in servizio presso altri atenei italiani;
- agli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
- in via transitoria, agli idonei di concorsi già espletati ai sensi della L. 210/98 e del D.P.R. 117/2000;

b) chiamata all’esito di procedura valutativa, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 5, e 6 della Legge 240/2010, riservata:

- ai ricercatori a tempo determinato di tipologia “B”, già in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale;
- ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, già in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo come professori di seconda fascia e ricercatori, per una quota parte di risorse non superiore al 50% delle disponibilità, entro e non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge 240/2010;

c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 come integrato dall’art. 29, comma 7, della Legge 240/2011;

2. Le chiamate sono effettuate nell’ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo

Art. 2

Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con propria delibera, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia.
2. Nell'ipotesi di chiamata di cui all'art.1 comma 1 lett.b) del presente regolamento, la proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nell'ambito dei criteri fissati con D.M. n.344 del 4/8/2011, pubblicato sulla G.U. n.198 del 26/8/2011, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura.
3. La delibera del Dipartimento deve indicare:
 - il numero e la tipologia dei posti richiesti (I o II fascia);
 - il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare;
 - le modalità di copertura del ruolo: procedure di chiamata così come specificate al precedente art.1 comma 1;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - le modalità di copertura finanziaria della proposta;

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 1 comma 1 lett. a):

 - l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - indicazione delle competenze linguistiche richieste per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica nell'ambito dell'Ateneo.

Titolo II

Procedura di chiamata

(art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3

Bando

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è indetta con decreto rettorale, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) la fascia, il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare per i quali viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - e) il trattamento economico e previdenziale proposto;

- f) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR;
- g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) indicazione delle competenze linguistiche richieste per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 4

Requisiti di ammissione alla procedura di chiamata

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ex art.16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - professori di I e II fascia già in servizio presso altre Università Italiane alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010, nella stessa fascia, nello stesso settore concorsuale e nell'eventuale settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione;
 - studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle vigenti tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro sentito il CUN;
 - coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 – limitatamente al periodo di durata della stessa - per la fascia e per l'eventuale settore scientifico disciplinare, ovvero per il settore scientifico disciplinare rientrante nel settore concorsuale per cui viene bandita la selezione;
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art.5

Commissione Giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione, la Commissione Giudicatrice sarà formata da 3 componenti appartenenti al ruolo dei professori di I fascia, proposti dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo mediante procedura di chiamata.
2. I componenti la Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando.
3. Almeno un componente della Commissione deve essere designato tra i professori in servizio presso altra Università Italiana o di ruolo equivalente presso Università straniera.
4. I componenti la Commissione devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'art.6 della Legge 240/2010.
5. La Commissione è nominata con decreto rettorale che sarà affisso all'Albo Ufficiale ed allocato sul sito web dell'Università.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed

eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

Art.6

Procedura di selezione

1. La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, redige una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione nel dettaglio delle pubblicazioni presentate secondo quanto richiesto nel bando, nonché dell'intera produzione scientifica elencata dal candidato nel curriculum;

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione.

Nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 16, comma 3 si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 4. 8. 2011, n. 344 pubblicato sulla G.U. n.198 del 26/8/2011, di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. Al termine dei lavori, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art.7

Lavori della Commissione e accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante i giudizi espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Ateneo, nonché trasmesso unitamente agli atti della procedura di valutazione al Dipartimento competente per la proposta di chiamata.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma e/o errori materiali, entro il termine di 30 giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo nel contempo il termine entro cui quest'ultima deve avere luogo.

Art. 8

Chiamata del Dipartimento

1. Il Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della procedura di selezione, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore.

2. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia. La delibera sarà poi trasmessa al Senato Accademico, per acquisirne il parere, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito WEB dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui il Dipartimento di riferimento giunga alla conclusione di non procedere alla chiamata questo deve adottare una delibera in tal senso esprimendo dettagliatamente le motivazioni di tale scelta.

4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III ***Procedura di chiamata*** ***(art. 24, commi 5 e 6 Legge n. 240/2010)***

Art.9 **Modalità di svolgimento della procedura ex art.24 co. 5 L.240/10**

1. Successivamente all'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.

2 La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo.

4 Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 4. 8. 2011, n. 344 pubblicato sulla G.U. n.198 del 26/8/2011.

Art.10 **Commissione di valutazione**

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.

Art. 11 **Chiamata del candidato**

1. All'esito della procedura, il Dipartimento entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

2. La delibera di cui al comma 1 è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia. La medesima sarà poi trasmessa al Senato Accademico per acquisirne il parere ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art.12 **Modalità di svolgimento della procedura ex art.24 co. 6 L.240/10**

1. Successivamente all'approvazione della proposta da parte degli organi accademici, il Dipartimento, al fine della chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, sottopone a

valutazione i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2. La procedura si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

3. Le modalità di copertura di cui al precedente comma 1 trovano applicazione sino al 31.12.2017: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Titolo 4

Disposizioni Finali e Norme Transitorie

Art.13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la Legge 240/2010 e le leggi generali vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale del relativo decreto rettorale di emanazione ed allocazione sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 14

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore dello Statuto adottato ai sensi dell' art 2 della legge 240/2010, la proposta di attivazione delle procedure di chiamata di cui all'art.1 del presente regolamento è di competenza delle Facoltà.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dello Statuto adottato ai sensi dell'art.2 della Legge 240/2010, l'approvazione della proposta di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia compete a Senato Accademico e a Consiglio di Amministrazione.